

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 63

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 febbraio al 5 marzo 2003)

INDICE

ANGIUS ed altri: sullo scioglimento del consiglio comunale di Portici (4-03925) (risp. D'Alì, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) Pag. 2921	FASOLINO: sull'iperplasia congenita del surrene (4-03496) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) Pag. 2946
BAIO DOSSI ed altri: sull'istituzione del servizio di emergenza sanitaria 118 (4-00811) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2925	FLORINO: sul concorso bandito dall'amministrazione comunale di Napoli nel 2002 (4-00032) (risp. D'Alì, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2947
CHINCARINI ed altri: sullo scioglimento del consiglio comunale di Lavagno (4-03299) (risp. D'Alì, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2928	sulla criminalità nel quartiere di Bagnoli (Napoli) (4-02167) (risp. D'Alì, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2951
CORTIANA: sulla campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Monza (4-02209) (risp. D'Alì, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2932	FORMISANO: sullo scioglimento del consiglio comunale di Lavagno (4-03492) (risp. D'Alì, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2929
CURTO: sulla situazione del comune di Avetrana (4-01466) (risp. D'Alì, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2933	FRANCO Paolo: sulla soppressione dei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali (4-03354) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 2953
DEMASI: sulla gestione dei depuratori idrici a Salerno (4-02752) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>) 2935	MANZIONE: sulla tutela del complesso archeologico di Oplontis (4-02526) (risp. URBANI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) 2954
EUFEMI: sulla situazione finanziaria del comune di Palermo (4-01570) (risp. D'Alì, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2942	MARINO ed altri: sulla situazione della casa circondariale di Poggioreale a Napoli (4-02406) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) 2955
sul reclutamento del personale degli enti locali (4-02616) (risp. D'Alì, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2943	MASCIONI: sul rischio idrogeologico in provincia di Pesaro e Urbino (4-03092) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>) 2957

MELELEO: sui lavori relativi alla tangenziale di Lecce (4-00592) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) Pag. 2959	RIPAMONTI: sull'assegnazione di personale scolastico ad enti ed associazioni (4-03148) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) Pag. 2986
sui lavori relativi alla tangenziale di Lecce (4-00623) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>) 2960	RONCONI: sulle elezioni amministrative svoltesi a Todi nel maggio 2002 (4-02292) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2988
NOVI: sulla situazione dell'ordine pubblico nel comune di Sparanise (4-03943) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2961	sulla «Marcia della pace Perugia-Assisi» (4-03927) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2989
sulla comunità montana del Tiverno (4-03944) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2964	SODANO Tommaso: sullo scioglimento del consiglio comunale di Portici (4-03914) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2922
PACE ed altri: sulla situazione del comune di Fiumicino (4-00595) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2967	STANISCI: sull'importazione di concentrato di pomodoro dalla Cina (4-03873) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>) 2991
PAGLIARULO ed altri: sull'affissione del crocefisso nelle scuole (4-03463) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2970	TURRONI: sull'installazione di antenne in via S. Galdino a Milano (4-00947) (risp. MATEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>) 2993
PEDRINI: sul fenomeno della sottrazione internazionale di minori (4-02870) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 2974	VISERTA COSTANTINI, DEL TURCO: sulle elezioni regionali in Abruzzo dell'aprile 2002 (4-01278) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2996
PEDRIZZI: sulla situazione del comune di Norma (4-03079) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2979	VITALI ed altri: sulla riduzione del numero di insegnanti in provincia di Bologna (4-02111) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 2998
PETRINI: sulla cinta muraria di Piacenza (4-01655) (risp. URBANI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>) 2981	

ANGIUS, VILLONE, MARINO, PAGANO, TESSITORE, CALVI. –
Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

i senatori Novi e Florino, successivamente allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del consiglio comunale di Portici, hanno tenuto una conferenza stampa;

che nell'anzidetta conferenza stampa, secondo le notizie riportate dai giornali napoletani, è stato rivendicato dai due parlamentari il merito dell'intervenuto scioglimento, ed è stata annunciata una vera e propria strategia di attacco attraverso lo scioglimento medesimo contro gli enti locali governati dal centrosinistra;

che è stato altresì dichiarato che siffatta strategia sarebbe stata utile anche a indebolire il governo di centrosinistra a livello regionale;

che in particolare, secondo quanto riporta la stampa (*La Repubblica* – Napoli del 10 settembre 2002, pag. V) il senatore Novi ha affermato: «Oggi inizia una lunga marcia. Se riusciamo a consolidare questo risultato, a dare ulteriori colpi alla governabilità della sinistra, noi riusciremo a metterne in crisi l'egemonia nella Regione»;

che è stata altresì annunciata, con evidenti fini di intimidazione, una particolare vigilanza sui commissari di nomina prefettizia;

che è stato dunque prefigurato un uso politicamente orientato e di parte dello scioglimento per infiltrazioni camorristiche;

che lo scioglimento anzidetto deve invece con ogni evidenza essere utilizzato in modo politicamente neutrale;

che un uso politicamente orientato e di parte non sarebbe in ogni caso possibile senza l'adesione e la connivenza di gangli fondamentali degli apparati dello Stato, e in particolare delle Prefetture e dello stesso Ministero dell'interno;

che siffatto uso di parte, ove fosse concretamente posto in essere, darebbe luogo ad illeciti amministrativi e probabilmente anche penali;

che dunque le dichiarazioni in questione chiamano direttamente in causa organi dello Stato e gettano ombre sul loro corretto operare,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro sulle dichiarazioni medesime;

se il Ministro ritenga in particolare che non vi sia stato e non vi sarà alcun uso di parte dello scioglimento, e che dunque le dichiarazioni siano prive di qualsivoglia sostanza;

quali iniziative il Ministro ritenga di assumere per rassicurare che nei recenti scioglimenti di enti locali in Campania non vi siano state motivazioni di parte;

se il Ministro abbia in alcun modo, attraverso circolari, direttive o qualsivoglia altro strumento formale o informale, orientato l'esercizio del potere di scioglimento di cui trattasi;

cosa il Ministro intenda fare per garantire che non sorgano per il futuro dubbi di un uso politico del potere di scioglimento;

cosa il Ministro intenda fare per assicurare l'autonomia e l'indipendenza rispetto ad ogni impropria sollecitazione dei commissari di nomina prefettizia.

(4-03925)

(20 febbraio 2003)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che così come riportato dalla stampa (si veda «La Repubblica», cronaca di Napoli, pagina 5, del 10 settembre 2002), nel corso di una conferenza stampa, tenuta a Portici (Napoli) il 9 settembre 2002, il senatore Emiddio Novi, commentando lo scioglimento del Consiglio Comunale di Portici per presunte infiltrazioni mafiose, avrebbe dichiarato: «Oggi inizia una lunga marcia. Se riusciamo a consolidare questo risultato, a dare ulteriori colpi alla governabilità della sinistra, noi riusciremo a mettere in crisi la sua egemonia nella Regione. In quest'area si decide»;

che, sempre secondo quanto riportato dall'articolo citato, nel corso della stessa conferenza stampa, il senatore Michele Florino avrebbe annunciato l'avvio di una «battaglia di legalità» facendo esplicito riferimento alle amministrazioni comunali guidate dal centro-sinistra, con l'obiettivo di screditare tali amministrazioni;

che tali dichiarazioni lascerebbero presagire l'esistenza di una strategia della Casa delle Libertà tesa a chiudere le esperienze di governo delle amministrazioni guidate dal centro-sinistra della regione Campania, ribaltando il risultato elettorale;

considerato:

che non sono ancora ufficializzate le motivazioni che hanno portato al commissariamento del Comune di Portici;

che le dichiarazioni dei due parlamentari lascerebbero intendere di essere a conoscenza di informazioni normalmente riservate alla Prefettura e al Ministro dell'interno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se risponda al vero che è in atto un piano per rendere operativo lo scioglimento delle amministrazioni guidate dal centro-sinistra, così come dichiarato dai due esponenti della maggioranza;

quali iniziative si intenda assumere per potere garantire l'uso non strumentale del potere di scioglimento, anche al fine di non alimentare una crisi di fiducia tra cittadini e istituzioni amministrative.

(4-03914)

(19 febbraio 2003)

RISPOSTA. (*) – In merito ai fatti citati nel gennaio 2002, su delega del Ministro dell'interno il Prefetto di Napoli ha disposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 726/82 e successive modificazioni ed integrazioni, l'accesso presso il Comune di Portici ed è stata costituita una Commissione con il compito di svolgere approfondite indagini al fine di individuare eventuali possibili condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività gestionale amministrativa del predetto Comune, con particolare riferimento ai settori degli appalti pubblici, dell'edilizia e delle altre autorizzazioni amministrative.

Il successivo 18 giugno lo stesso Prefetto ha inoltrato al Ministero dell'interno apposita proposta per lo scioglimento del Civico Consesso ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/00, poiché le risultanze degli accertamenti svolti, avvaloravano il sospetto dell'esistenza del supposto pericolo di condizionamento camorristico nell'azione amministrativa.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 6 settembre 2002, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Portici e l'affidamento della gestione dell'Ente ad una Commissione Straordinaria.

Nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/00 sono stati sospesi dalle rispettive cariche ricoperte e da ogni altro incarico ad esse connesso il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale nominando un Commissario per la provvisoria gestione.

Il decreto del Presidente della Repubblica datato 10 settembre 2002, unitamente alla relazione illustrativa, con la quale si è provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Portici ed alla nomina della Commissione Straordinaria nelle persone di Benedetto Fusco, Giacchino Ferrer e Sergio di Martino, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2002.

Successivamente con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2002, si è provveduto a nominare Gaetano Piccolella, componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Portici in sostituzione di Benedetto Fusco.

L'adozione dei provvedimenti di rigore dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000, si basa sulla valutazione delle risultanze di specifici accertamenti disposti in sede locale da parte dei competenti organi, anche attraverso un'accurata verifica ispettiva.

Essa rappresenta l'immediata risposta delle istituzioni di fronte al progressivo imporsi del potere di gruppi criminali che, oltre a pregiudicare l'interesse generale alla legalità, compromettono la libera determinazione

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

degli organi elettivi nelle singole amministrazioni, mettendo in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica.

Esula da ogni considerazione il riferimento alla qualificazione partitica dell'amministrazione, rilevando nella complessa procedura esclusivamente l'apprezzamento svolto dalle diverse componenti istituzionali, in ordine a situazioni che si sono oggettivamente determinate.

I provvedimenti di rigore nei confronti delle amministrazioni locali sono stati assunti, a seguito di approfondite valutazioni, dai Governi che si sono succeduti e non sono prerogativa quindi di questo Governo.

Infatti, dal 1996 al 12 maggio 2001 sono stati sciolti, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafiosi, 32 comuni di diverso orientamento politico.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli 11 comuni sciolti dal 13 maggio 2001 ad oggi.

Il provvedimento presidenziale con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Portici è stato preceduto da una complessa, accurata e meditata attività istruttoria, condotta nel pieno rispetto delle procedure e delle prescrizioni sancite dall'articolo 143 del decreto legislativo 267/2000.

Nel quadro generale della lotta alla criminalità organizzata sono state costantemente interessate le Forze dell'Ordine affinché venisse svolta un'attenta rigorosa e congiunta attività di monitoraggio di tutti gli Enti locali di quella provincia al fine di acquisire ogni utile elemento cognitivo e di valutazione per l'esercizio dei poteri di accesso.

In relazione proprio alle informazioni fornite dalle Forze dell'Ordine, da cui era possibile desumere elementi indiziari e sintomatici di interferenza della criminalità organizzata nella vita amministrativa del Comune di Portici, le ulteriori verifiche mediante un'apposita Commissione di accesso con la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, erano un atto dovuto.

L'Organo ispettivo, pur preservando il segreto istruttorio in ordine a talune indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria su vicende amministrative del Comune di Portici, ha fornito elementi che inconfutabilmente dimostrano il verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 143 del decreto legislativo 267/2000.

È evidente, pertanto, come le attività amministrative relative allo scioglimento del Consiglio comunale di Portici siano state condotte con la massima oggettività ed imparzialità. Peraltro giova ribadire che l'istruttoria del provvedimento di rigore in argomento ha visto la partecipazione di ben quattro Forze di polizia (Questura, Carabinieri, GICO della Guardia di Finanza e D.I.A.) nonché di un rappresentante del Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

BAIO DOSSI, MACONI, RIPAMONTI, MALABARBA, PIATTI, DANIELI Franco, PILONI, DONATI, PIZZINATO, PAGLIARULO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la regione Lombardia con delibera della giunta regionale 30 luglio 1991, n. 12257, anticipando la legislazione nazionale, istituiva il Soccorso Sanitario di Urgenza Emergenza – S.S.U.Em: 118;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, «Atto di indirizzo o coordinamento delle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza», e le successive Linee Guida n. 1/1996 in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 prevedono tra l'altro:

l'istituzione del sistema di allarme sanitario assicurato dalla Centrale Operativa cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale 118, attivo 24 ore su 24, al quale afferiscono le richieste di intervento di urgenza ed emergenza. La Centrale Operativa garantisce il coordinamento degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento;

il trasporto protetto del paziente;

l'impiego del personale sanitario (medici e infermieri professionali) appositamente formato nel settore dell'urgenza emergenza;

le modalità di risposta all'emergenza urgenza articolate su quattro livelli che comprendono:

i punti di primo intervento;

i pronto soccorso ospedalieri;

i dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione;

i dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione di alta specialità;

il servizio di emergenza ed urgenza è vitale per la persona umana, non può essere sostituito da altri servizi ed è primario e prioritario per l'esistenza di un servizio sanitario efficace;

nella Provincia di Milano operano due centrali operative, una a Milano e una a Monza;

nell'area territoriale afferente alla Centrale Operativa di Monza sono attivi 3 punti di primo intervento, 3 di pronto soccorso ospedalieri, 5 dipartimenti di urgenza, emergenza ed accettazione (DEA), un dipartimento di urgenza, emergenza ed accettazione di alta specializzazione (EAS);

l'esistenza del 118 fornisce la risposta più adeguata alla richiesta di urgenza ed emergenza con conseguenti risparmi ad un eventuale futura ospedalizzazione del paziente;

rilevato che:

il sistema di urgenza emergenza rientra nel Piano di Sviluppo della Regione Lombardia tra gli obiettivi prioritari;

l'Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza ha attuato solo in parte il servizio di urgenza emergenza rispetto a quanto disposto dalla delibera della giunta regionale della Lombardia 22 ottobre 1999, n. 45819, che prevedeva, per l'area territoriale afferente alla Centrale Operativa 118 di Monza, l'attivazione nella prima fase delle seguenti postazioni: 10 ambu-

lanze di soccorso di base, 2 ambulanze di soccorso di base con infermiere professionale a bordo e 3 ambulanze di soccorso avanzato (con medico e infermiere a bordo);

l'Azienda Ospedaliera di Monza dal mese di agosto 2001 ha ridotto, in via sperimentale, una postazione di un mezzo di soccorso avanzato e a tutt'oggi, nonostante i cittadini monzesi siano rientrati dalle vacanze, detta postazione non è stata ripristinata;

nella Regione Lombardia il costo *pro capite* medio annuo per abitante relativo all'assistenza di urgenza emergenza territoriale è di circa lire 16.000 e per quanto attiene l'area territoriale afferente alla Centrale Operativa di Monza è di circa lire 7.800 annue,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare:

quale motivazione sostenga l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza per giustificare la chiusura di una postazione con mezzo di soccorso avanzato;

se e quanto siano state ridotte le risorse economiche per un servizio che non ha alternative e che è vitale per la persona umana e di primaria importanza per il servizio sanitario regionale;

se la Regione Lombardia abbia riconosciuto all'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza il finanziamento previsto dalla delibera della giunta regionale n. 45819/1999 ovvero a quanto ammonti il finanziamento erogato alla predetta Azienda Ospedaliera e in caso quali siano stati i costi esposti e non riconosciuti;

se altre Aziende Sanitarie sedi di Centrali Operative 118 abbiano ridotto postazioni di soccorso e in caso affermativo quali siano state le motivazioni che hanno indotto detta riduzione;

se e quando l'Azienda S. Gerardo intenda completare la realizzazione della rete territoriale di urgenza emergenza in applicazione di quanto disciplinato dalla predetta delibera della giunta regionale n. 45819/1999;

quali provvedimenti abbia adottato la Regione Lombardia al fine di indurre i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie cui fanno capo le Centrali Operative 118 ad attuare la normativa regionale vigente;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro verso la Regione Lombardia per garantire ai cittadini serviti dalla centrale operativa 118, ubicata presso l'azienda ospedaliera di Monza, che il servizio venga ripristinato e completato.

(4-00811)

(7 novembre 2002)

RISPOSTA. - Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Lombardia per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Milano.

L'Assessorato regionale alla sanità ha comunicato che l'Azienda Ospedaliera «San Gerardo» di Monza ha sperimentalmente ridotto, durante il mese di agosto 2001, la presenza medica ed infermieristica per un totale di meno 84 ore, relativamente al comparto medico, e di meno 168 ore, relativamente al comparto infermieristico, al fine di valutare la corrispondenza, nel periodo estivo, delle risorse messe in campo con le effettive necessità del territorio.

Il servizio, peraltro, è stato completamente ripristinato nel mese di settembre, durante la settimana in cui si è svolto il Gran Premio automobilistico ed ogni riduzione dello stesso è definitivamente cessata entro la fine del mese di ottobre.

Lo stesso Assessorato ha inteso precisare che il «servizio di Soccorso Sanitario di Urgenza Emergenza – S.S.U.Em. 118 di Monza è stato attivato solo da pochi anni e, per renderlo operativo, la Regione Lombardia, nell'ambito delle sue funzioni speciali, ha assegnato all'azienda ospedaliera San Gerardo lire 2.400.000.000 nel 1999 e lire 8.900.000.000 nel 2000».

Con delibera della giunta regionale n. VII/8075 del 18 febbraio 2002 è stata sospesa, altresì, l'implementazione della delibera della giunta regionale n. VI/45819/99 «inerente la rete territoriale dei soccorsi, rinviando a successivo provvedimento la revisione dello sviluppo territoriale dei mezzi in relazione alla qualificazione della rete ospedaliera ed alla copertura delle aree carenti individuate.

Il Piano socio-sanitario regionale 2002-2004, approvato con delibera del Consiglio regionale n. VII/462 del 15 marzo 2002, dà mandato alla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, entro 12 mesi dall'approvazione del medesimo, di provvedere alla revisione della rete ospedaliera dell'emergenza urgenza e rimanda allo stesso atto un ulteriore approfondimento circa la verifica dell'impatto del livello di implementazione della rete di emergenza urgenza attualmente raggiunto sul territorio, alla luce delle previsioni contenute nella delibera della giunta regionale n. 45819/99.

Con delibera della giunta regionale n. VI/9025 del 10 maggio 2002 avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni alla delibera della Giunta Regionale 22 ottobre 1999, n. 45819, Complesso degli interventi attuativi e degli indirizzi organizzativi volti ad assicurare concretamente lo sviluppo del servizio di emergenza urgenza 118 in esecuzione dei provvedimenti di riordino assunti dalla Regione Lombardia con delibera della giunta regionale con n. 27099 in data 8 aprile 1997, con delibera del consiglio regionale n. 932 in data 17 giugno 1998 e con decreto della giunta regionale n. 37434 in data 17 luglio 1998», sono assegnati alle Aziende Sanitarie sede di C.O.E.U. 118 i 71 mezzi di soccorso avanzato, dei quali 23 autoambulanze e 48 veicoli (automediche), acquisiti dalla Regione secondo quanto

previsto dal punto 9 dell'allegato 1 della delibera della giunta regionale n. 45819/99.

Di questi mezzi di soccorso avanzato, secondo quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla citata delibera della giunta regionale n. 9025/2002, all'Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori di Monza sono state assegnate quattro automediche per il funzionamento di tre postazioni di soccorso».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(27 febbraio 2003)

CHINCARINI, FRANCO Paolo, STIFFONI, VANZO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a seguito della dimissione presentata nel Comune di Lavagno in data 3 giugno 2002 da parte di nove Consiglieri Comunali, il Prefetto di Verona ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale e il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno, lo scioglimento in data 2 luglio 2002;

avverso tali atti sia il Sindaco sia il Vice Sindaco hanno proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio sostenendo che in data 3 giugno le dimissioni erano state volontariamente presentate da solo otto Consiglieri Comunali in quanto uno di essi, Enzo Bonifacio, con dichiarazione resa nella stessa giornata dinnanzi al Comando Stazione dei Carabinieri, aveva espressamente dichiarato non solo di avere firmato il documento circa 20-30 giorni prima, ma che non era assolutamente sua intenzione provocare lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi presentarle al Protocollo Comunale, ma solamente sollevare un dibattito politico. Tale dichiarazione veniva dallo stesso Enzo Bonifacio confermata in data 7 giugno;

solamente in data 11 giugno tutti e nove gli interessati presentavano nuovamente, e si presume spontaneamente, dimissioni, questa volta firmate nella stessa giornata;

nei ricorsi presentati innanzi al TAR del Lazio il Sindaco e il Vice Sindaco hanno sostenuto che quelle del 3 giugno dovevano intendersi le dimissioni di solo otto Consiglieri Comunali e non anche del nono, e cioè di Enzo Bonifacio, in quanto, mancando la volontà di quest'ultimo di presentare le dimissioni, le stesse dovevano considerarsi nulle. Tale interpretazione è stata integralmente recepita dal TAR del Lazio, Sez. I-ter, in data 25 luglio 2002 con un'ordinanza talmente motivata da assumere il significato di una sentenza;

entro i 10 giorni previsti dall'articolo 38 del testo unico n. 267 del 2000 il Sindaco provvedeva, come suo dovere, alla surroga dei nove Consiglieri dimissionari con altri eletti nelle rispettive liste;

nel frattempo sia l'Avvocatura Generale dello Stato, sia i nove interessati, proponevano appello innanzi al Consiglio di Stato, il quale, informato di tutti i fatti, sia quelli antecedenti all'ordinanza del TAR nonché

quelli successivi (la surroga dei nove Consiglieri dimissionari) con ordinanza del 24 settembre rivendicava «la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dello *status quo* conseguente all'ordinanza del TAR al fine di evitare ulteriori sconvolgimenti nella guida della gestione dell'Amministrazione»;

in data 16 settembre i nove Consiglieri Comunali hanno proposto nuova azione giudiziaria innanzi al TAR del Veneto, sostenendo che illegittimamente il Sindaco del Comune di Lavagno aveva proceduto alla loro surroga;

il TAR del Veneto con ordinanza emessa nella Camera del Consiglio del 16 ottobre 2002 ha rigettato l'istanza di sospensiva presentata dagli interessati, sul presupposto che il ricorso non appare allo stato sorretto da sufficiente «*fumus boni iuris*» e ciò in quanto «l'ordinanza del TAR del Lazio, Sez. I n. 4471/02 – successivamente confermata in grado d'appello – ha disposto la sospensione delle determinazioni inerenti lo scioglimento del Consiglio Comunale, ritenendo, in sostanza, che le dimissioni presentate il 3 giugno 2002 da Enzo Bonifacio, contestualmente a quelle di altri otto Consiglieri, non fossero valide e questo Tribunale altro non può che prendere atto del provvedimento giurisdizionale assunto, qualificando pertanto le predette dimissioni collettive come presentate da otto Consiglieri soltanto»;

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro dell'interno, alla luce delle decisioni del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato, che hanno affrontato in modo approfondito la materia, non ritenga di proporre al Presidente della Repubblica di procedere, in sede di autotutela, all'annullamento del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, facendo in tal modo definitiva chiarezza sulla materia e garantendo il pacifico e proficuo svolgimento delle attività del Comune di Lavagno.

(4-03299)

(7 novembre 2002)

FORMISANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con un unico atto protocollato in data 3 giugno 2002 nove consiglieri comunali del comune di Lavagno (Verona), rappresentanti la metà più uno dei consiglieri assegnati, rassegnavano le dimissioni, determinando così lo scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

uno dei nove consiglieri dichiarava con atto scritto nella medesima data che non era sua intenzione provocare lo scioglimento del Consiglio;

il medesimo consigliere ribadiva l'11 giugno la volontà di dimettersi unitamente agli altri otto consiglieri;

con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2002 il Consiglio comunale di Lavagno (Verona) veniva sciolto ed il dottor Gerardino Mattia veniva nominato commissario straordinario;

il sindaco ed il vice-sindaco ricorrevano al Tar del Lazio contro tale decreto ed il Tar, senza per altro entrare nel merito della questione,

emanava un'ordinanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, sostenendo che la dichiarazione del nono consigliere non aveva trovato smentita;

il Presidente della Repubblica ed il Ministro dell'interno, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, proponevano appello contro l'ordinanza al Consiglio di Stato il quale il 24 settembre respingeva l'appello considerando «prevalente l'interesse pubblico alla conservazione dello *status quo* conseguente all'ordinanza del TAR»;

il sindaco ed il Consiglio comunale, nelle more della decisione di merito al Tar del Lazio, il 2 agosto surrogavano i primi otto consiglieri dimissionari ed il Tar del Veneto, cui costoro si erano rivolti chiedendo la sospensione della delibera, respingeva con ordinanza l'istanza sostenendo che l'ordinanza del Tar del Lazio avrebbe accertato la non validità delle dimissioni del nono consigliere;

è invece evidente che il Tar del Lazio non si è ancora pronunciato nel merito della questione, sicché non si può dire che sia stato accertato ciò che è invece ancora da accertare;

contro la ordinanza i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato;

in conclusione ove il giudizio di merito del Tar del Lazio (quello iniziale) pervenisse a tempi lunghi di fatto risulterebbe vanificata una sentenza che riconoscesse validità alle dimissioni dei nove consiglieri,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e che hanno determinato lo stesso Ministro a proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento del Consiglio comunale di Lavagno;

quali iniziative intenda assumere per sollecitare la decisione del Tar del Lazio, affinché la eventuale sentenza di merito che desse ragione allo stesso Ministro non sia vanificata dal trascorrere del tempo;

se il Ministro ritenga che un sindaco che governi sulla base di tre ordinanze, senza che sia stata ancora emanata una sentenza di merito e con un decreto di scioglimento del Consiglio solo sospeso, possa compiere con un Consiglio a sua volta *sub judice* atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

(4-03492)

(4 dicembre 2002)

RISPOSTA. (*) – In merito a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto indicata si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio Territoriale del Governo di Verona.

Presso il Comune di Lavagno, il cui Consiglio fu rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, furono presentate, in data 3 giugno 2002, e protocollate nella medesima data, le dimissioni

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

dalla carica da parte di nove Consiglieri su sedici assegnati, escluso da tale computo il Sindaco.

Successivamente, uno di detti Consiglieri, Bonifacio Enzo, con lettera datata 3 giugno 2002 e consegnata al protocollo comunale nella stessa serata, nel dichiarare di «aver sottoscritto circa venti-trenta giorni addietro un documento con il quale contestava alcune scelte politiche fatte dall'Amministrazione» di appartenenza, «in qualità di Assessore con delega ai lavori pubblici», rappresentava che il suo «intendimento nella circostanza non era quello di giungere allo scioglimento della Amministrazione attuale, bensì quello di portare ad una discussione meramente di tipo politico per rivedere alcune scelte che si stavano discutendo».

Il medesimo Consigliere, con successiva lettera del 7 giugno 2002 precisava che, quando aveva sottoscritto il documento in questione, non intendeva che lo stesso venisse depositato in Comune se non dopo intervenuto un chiarimento politico.

Successivamente, i predetti Consiglieri Comunali, tra cui anche il consigliere Bonifacio, dichiaravano che le firme sul documento erano state apposte esclusivamente per determinare lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Sulla questione veniva interpellato il Ministero dell'interno che, con nota n. 15989/42 in data 11 giugno scorso, esprimeva l'avviso secondo cui «le dimissioni *ultra dimidium* danno luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale solo se contestuali, come nella fattispecie, o rese con atti separati perchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente».

La contestualità delle dimissioni della metà più uno dei membri assegnati all'Ente ha, quindi, valenza giuridica direttamente produttiva degli effetti dissolutivi previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

Pertanto in data 12 giugno scorso, veniva attivata dall'Ufficio Territoriale del Governo di Verona, la procedura per pervenire allo scioglimento del predetto Consiglio comunale, con decreto del Presidente della Repubblica e, nelle more, veniva disposta, con provvedimento prefettizio n. 1457/01.13.12Gab, la sospensione di quel consesso, nominando un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, con i poteri spettanti per legge.

In data 2 luglio 2002, veniva decretato, con provvedimento del Capo dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2002, lo scioglimento del citato organismo consiliare, con la contestuale nomina del Commissario Straordinario.

Avverso il provvedimento prefettizio di sospensione e delle citate note ministeriali prot. n. 15989/42 dell'11 giugno 2002 e del 12 giugno 2002, veniva proposto, dal sindaco Dario Molinaroli, ricorso al TAR del Lazio.

Questo Ministero conferiva il mandato all'Avvocatura Generale dello Stato per la costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Verona, ribadendo le considerazioni espresse nelle medesime note impugnate e significando che tale orientamento, peraltro, costante, è suppor-

tato da consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato – Sezione I, n. 872 del 17 ottobre 2001, TAR della Lombardia – Sezione Brescia, ord. 207/2002).

Il TAR, adito dal ricorrente, con ordinanze n. 4471 – Sezione 7^a del 25 luglio 2002 accoglieva l'istanza incidentale di sospensione proposta dal Sindaco determinando il reinsediamento degli organi elettivi.

Per effetto di tale provvedimento giudiziario, il 31 luglio scorso, cessava dalle sue funzioni il Funzionario nominato quale Commissario Straordinario.

In data 1° agosto 2002, l'Avvocatura Generale dello Stato, su richiesta di questa Amministrazione, procedeva all'impugnazione della predetta ordinanza del TAR Lazio.

Il Consiglio di Stato – Sez. V, con decisione n. 3846 del 24 settembre 2002, respingeva l'appello «considerato che appare prevalente l'interesse pubblico alla conservazione dello *status quo* conseguente all'ordinanza del TAR, al fine di evitare ulteriori sconvolgimenti nella guida della gestione dell'amministrazione comunale».

Si soggiunge che, atteso il carattere innovativo della questione sulla quale questo Ministero si è espresso nella propria attività provvedimentale, si rende opportuno conoscere le considerazioni di merito che il giudice adito formulerà sullo specifico oggetto di gravame.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella città di Monza si svolge la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale;

il partito dei Verdi di Monza ha preventivamente chiesto autorizzazione all'Annonaria per svolgere iniziative sul territorio di propaganda elettorale;

puntualmente vengono creati problemi organizzativi, autorizzando successivamente altre iniziative di altre forze politiche nello stesso luogo e ora delle manifestazioni organizzate dai verdi monzesi;

visto che:

sabato 18 maggio alle ore 15,20 persino un appuntato dei carabinieri del parco di Monza, non in divisa e presentatosi come vice comandante della caserma del parco, ha sollevato dubbi sull'autorizzazione rilasciata e concessa, diversi giorni precedenti, dall'ufficio elettorale e annonario del comune di Monza facendo sospendere per circa due ore la campagna elettorale, ostacolando l'esercizio della campagna elettorale;

solo dopo l'arrivo di tre pattuglie della vigilanza urbana e la presenza del comandante della caserma dei carabinieri del parco di Monza i Verdi di Monza hanno potuto svolgere, come loro diritto, la campagna elettorale,

si chiede di sapere se esista una comunicazione ufficiale, da parte dei comandanti delle forze dell'Arma dei carabinieri, di ostacolare ed interferire contro le manifestazioni elettorali dei Verdi di Monza.

(4-02209)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – Il Comune di Monza ha a suo tempo disciplinato, con formale deliberazione della Giunta comunale, le modalità di svolgimento della propaganda elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio scorso.

L'atto deliberativo in argomento attribuiva all'Ufficio Annonaria la competenza al rilascio dei provvedimenti di concessione degli spazi destinati allo svolgimento della propaganda elettorale e prevedeva dei criteri di rotazione da attuarsi in caso di sovrapposizione delle richieste.

Ulteriori criteri erano altresì contenuti nella disposizione dell'allora Assessore alla Polizia amministrativa e alla Polizia municipale.

Con riferimento ai fatti oggetto dell'interrogazione risulta, secondo quanto riferito dall'Ufficio Territoriale del Governo di Milano, che un militare in abiti civili, effettivo al posto fisso dei Carabinieri a cavallo del Parco di Monza, avendo notato un capannello di persone che intralciava il traffico veicolare, interveniva per i relativi riscontri presso un banchetto di propaganda elettorale allestito in viale Caviga dal partito dei Verdi.

Nell'occasione veniva constatato che per tale attività di propaganda era stata acquisita la prescritta autorizzazione comunale, mentre non era stato rilasciato un ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza dell'Amministrazione del «Parco di Monza e Villa Reale».

Peraltro, dopo una breve interruzione veniva consentito, per ragioni d'opportunità, il prosieguo della propaganda elettorale, nonostante la carenza documentale.

Da ulteriori accertamenti era intanto emerso che la domanda intesa ad ottenere la predetta autorizzazione, benchè tempestivamente prodotta dai responsabili del partito dei Verdi, non era stata inoltrata alla competente autorità per un mero disagio verificatosi presso gli uffici comunali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

se si sia a conoscenza delle gravissime dichiarazioni rese dal Sindaco di Avetrana (Taranto), Luigi Conte, il quale nella seduta del Consiglio comunale di Avetrana del 20 dicembre 2001, recante all'ordine del giorno «Costituzione-Europa-Giustizia. Approvazione dell'ordine del giorno» testualmente avrebbe dichiarato: «In Italia sta accadendo che i delinquenti governano e quelli che sono saltati in aria (i magistrati!, Falcone,

Borsellino e quanti altri) siano considerati dei malfattori e questo non può accadere. I cittadini devono avere la capacità di indignarsi finalmente su queste cose perché non è possibile che i malavitosi governino una Nazione e siedano in Parlamento avendo anche la garanzia dell'immunità parlamentare...Ci stanno facendo rimpiangere anche la Democrazia Cristiana. Secondo me questi personaggi che dal malaffare sono passati a gestire la cosa pubblica...;

se si sia a conoscenza che queste riportate costituiscono solo una parte delle gravi dichiarazioni di una persona probabilmente inconsapevole del ruolo istituzionale ricoperto;

se non si ritenga di dover acquisire tutti gli atti della citata seduta al fine di verificare altri gravissime dichiarazioni;

quali iniziative si intenda assumere in merito ad un episodio che suona come offesa a tutto il Paese e ad un'alta funzione come sicuramente è quella di Sindaco.

(4-01466)

(14 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Il Prefetto di Taranto, nella sua veste di garante del corretto svolgimento della vita degli enti territoriali locali, rispettando il principio di collaborazione istituzionale nell'ottica della sussidiarietà verticale, ha convocato il Sindaco di Avetrana al fine di chiedergli espressi chiarimenti in ordine alle gravissime dichiarazioni cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

L'Amministratore comunale ha riconosciuto che le affermazioni da lui profferite nel corso della seduta del Consiglio Comunale convocato sul tema «Costituzione-Europa-Giustizia» sono state al di sopra delle righe e hanno ecceduto il normale livello di discussione consentito ad un dibattito democratico all'interno di una sede istituzionale.

Il predetto sindaco, inoltre, ha assicurato che le sue affermazioni non intendevano criminalizzare alcuno, tantomeno i rappresentanti della maggioranza che siedono in Parlamento.

A conferma di ciò il Sindaco ha evidenziato il proprio rispetto per le istituzioni, per la carica di sindaco che egli riveste, e per lo stesso Esecutivo nazionale eletto democraticamente dal popolo, al quale anch'egli fa pieno riferimento in quanto ufficiale di Governo titolare delle importanti competenze stabilite dagli articoli 14 e 54 del Testo unico sugli enti locali.

Tutto ciò premesso, trattandosi di un episodio isolato, scaturito dal clima esuberante di un contingente dibattito politico, non si sono ravvisati gli estremi per l'adozione di alcun provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso:

che l'inarrestabile processo di modifica del clima e la mancata tutela del patrimonio idrico stanno compromettendo seriamente la capacità di sopravvivenza di numerose aziende agricole del Mezzogiorno d'Italia e stanno rendendo estremamente difficili le condizioni igienico-sanitarie in cui versano le popolazioni residenti in molte regioni meridionali;

che tale situazione, con l'andare del tempo, diventa sempre più drammatica secondo quanto riferiscono notizie di stampa che denunciano uno spreco del 40 per cento dell'acqua potabile a causa delle cattive condizioni di manutenzione della rete di distribuzione;

che tale percentuale elevata è addebitabile alla incultura diffusa nelle Amministrazioni che gestiscono localmente gli acquedotti nonché alla disattenzione di quanti sono responsabili del mancato recupero e riutilizzo, a scopi irrigui ed industriali, delle acque sporche;

che i depuratori, così come sta avvenendo nella città di Salerno lavorano al di sotto degli *standard* di rendimento ottimali e rappresentano, a causa dei mancati interventi di manutenzione e potenziamento, autentiche bombe ecologiche a tempo,

si chiede di conoscere:

quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, i Ministri in indirizzo intendano adottare per invogliare il risparmio di acqua e l'utilizzazione corretta di essa;

quali misure intendano adottare per contrastare i fenomeni ed i comportamenti che di fatto impediscono un eguale godimento delle risorse idriche da parte di tutti i cittadini italiani;

quali iniziative, infine, intendano assumere per dirimere vertenze in atto, reali o pretestuose, tra soggetti pubblici e privati, con competenze sulla gestione dei depuratori, nonché per garantire – come nella fattispecie del caso Salerno – un immediato recupero di efficienza degli impianti di depurazione evitando che alle difficoltà derivanti dalla ridotta disponibilità di acqua si possano aggiungere quelle dovute all'inquinamento da mancato o ridotto processo di depurazione.

(4-02752)

(24 luglio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, anche sulla scorta della documentazione fatta pervenire dall'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e dal Comune, si rappresenta che lo stato di criticità in cui versano le risorse idriche del Paese, sia per gli aspetti qualitativi che per quelli quantitativi, ha fatto emergere in maniera drammatica i fenomeni di siccità e desertificazione che interessano in particolare le regioni meridionali.

Su tali problematiche influiscono certamente fattori di modificazione climatica e fattori legati al degrado dei suoli, ma anche, e forse in misura determinante, influisce lo sfruttamento irrazionale delle risorse idriche.

Gli elevati prelievi idrici sono imputabili, in maniera determinante, alla inadeguatezza delle infrastrutture che comporta sprechi ed inefficienze, quali elevate perdite nella rete di adduzione, gestione carente degli invasi, livelli di trattamento delle acque reflue non idonei a permettere la valorizzazione delle risorse idriche recuperate attraverso il riutilizzo.

Nonostante l'Italia sia un Paese potenzialmente ricco di risorse idriche, il fabbisogno civile e produttivo non risulta adeguatamente soddisfatto su tutto il territorio nazionale é lungo tutto il corso dell'anno. I problemi dell'inquinamento, come precedentemente evidenziato, sono tuttora molto gravi e contribuiscono a diminuire l'offerta della risorsa disponibile per gli usi civili, agricoli e industriali.

Il principale utilizzatore di risorse idriche è l'agricoltura, che impiega circa il 50 per cento del totale di 40 miliardi di metri cubi di acque dolci prelevate; della quota restante il 20 per cento è destinato all'industria, il 20 per cento agli usi civili, il 10 per cento al comparto energetico. La riduzione del deficit di risorse idriche in agricoltura può essere perseguito attraverso l'obiettivo del risparmio idrico e, soprattutto, attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha provveduto al completamento del quadro normativo in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate, attraverso l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che sta terminando il proprio *iter* procedurale ed è impegnato con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il CIPE ad esplorare la possibilità di attivare meccanismi di supporto finanziario specificamente dedicati a realizzare la interconnessione tra i depuratori in grado di fornire acqua agli standard irrigui e i potenziali utilizzatori.

Si pone, quindi, la necessità di una forte accelerazione di tutte le azioni finalizzate a garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche, prevedendo:

la concreta attuazione alle norme vigenti e l'adeguamento degli strumenti normativi;

l'attuazione degli strumenti di pianificazione e la realizzazione degli interventi.

In particolare devono essere sviluppate le iniziative miranti ad avviare concretamente l'operazione di tutela e di gestione della risorsa idrica, utilizzando a tal fine tutte le risorse disponibili per realizzare la reale integrazione dei servizi idrici, dal momento dell'approvvigionamento a quello dello scarico, in un'ottica di efficienza, modernità e competitività a livello europeo.

L'eccesso di produzione normativa, la complessità e, spesso, la difficoltosa attuazione, hanno determinato l'esigenza di presentare un disegno di legge delega (atto Senato n. 1753) per l'emanazione di decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle varie disposizioni, ricorrendo ove necessario alla redazione di testi unici, attualmente all'esame del Senato in prima lettura.

Sarà così possibile riorganizzare la normativa in materia di tutela delle acque non solo con il coordinamento delle norme tra loro e con le

direttive comunitarie, in particolare la Direttiva quadro n. 2000/60/CE, ma innovando la disciplina per renderla più efficace, efficiente e incisiva.

In materia di servizi idrici, la legislazione italiana ha avviato fin dal 1994, con la legge n. 316; la cosiddetta legge Galli, un processo di riforma centrato sull'individuazione di nuovi livelli di coordinamento che superano i confini amministrativi tradizionali. A otto anni dall'emanazione lo stato di attuazione della legge risulta ancora carente: circa il 70 per cento dei 91 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) previsti risultano insediati e, tra questi, non tutti sono effettivamente operativi; ad oggi solo in alcune Regioni si è provveduto ad affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato e, comunque, solo in un caso si è optato per un affidamento della concessione a terzi, mentre tutti gli altri hanno fatto ricorso ad un affidamento diretto ad una S.p.A., senza quindi il ricorso a gare ad evidenza pubblica, in contrasto con i principi stabiliti a livello comunitario.

La frammentazione della gestione dei servizi idrici e la scarsa cooperazione tra le imprese, ha, fino ad ora, ostacolato la possibilità di realizzare economie di scala e di dar vita, anche in Italia, ad una industria idrica competitiva con la creazione dei soggetti industriali di grandi dimensioni, capaci di confrontarsi in campo europeo.

Occorre, pertanto, intervenire sollecitamente, apportando alla legge n. 36/94 le opportune modifiche onde assicurarne l'effettiva attuazione, modificando e riformando quelle parti della norma non compatibili con la prassi operativa e in contrasto con l'evoluzione normativa comunitaria.

Pertanto, l'obiettivo primario è senz'altro, quindi, quello di liberalizzare il servizio mediante il ricorso alla gara ad evidenza pubblica, come imposto dagli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea, assicurando unitarietà e competitività a livello progettuale, realizzativo e gestionale, con il controllo diretto dei soggetti affidanti per tutelare gli interessi del consumatore/utente in termini di qualità del servizio stesso.

In tale prospettiva si muove l'articolo 35 della legge n. 448/2001, legge finanziaria 2002, le cui disposizioni incidono sulle modalità di gestione dei servizi pubblici in generale, modificando le procedure in materia. Le norme contenute nel citato articolo 35, infatti, introducono strumenti tali da garantire che la realizzazione degli interventi e la gestione del servizio siano affidati a società competitive, con requisiti idonei, nel rispetto dei principi della concorrenza e del mercato assicurando, nel contempo, uno sviluppo e un miglioramento degli impianti e delle reti di erogazione del servizio idrico integrato.

La modifica legislativa della legge n. 36/94 in coerenza con quanto precedentemente esposto, potrà facilitare il ricorso, da parte degli ATO, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, a gare ad evidenza pubblica per l'individuazione del Gestore unico. Vale la pena di citare ad esempio l'ATO di Frosinone che ha affidato mediante gara la realizzazione e la gestione del servizio idrico integrato al gestore unico vincitore della gara.

Il ricorso alla gara per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato faciliterà altresì l'approccio al problema della copertura finanziaria. Gli ingenti investimenti previsti per il Servizio Idrico Integrato (si ricorda che

sono stimati nell'ordine dei centomila miliardi di vecchie lire) e la necessità di dare rapida realizzazione alle opere, possono trovare una soluzione nel coinvolgimento di risorse private attraverso il ricorso al *project financing* secondo la procedura prevista agli articoli 37-bis e seguenti della «Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici».

Il *project financing*, così come inteso dalla legge Merloni, ha la capacità di superare numerosi dei limiti operativi che incontrano gli strumenti di finanziamento tradizionali, dato che stabilisce nuove modalità procedurali, di coordinamento strategico e di distribuzione del rischio tra i molteplici soggetti coinvolti nel finanziamento del progetto; consente di incanalare risorse private verso opere di grandi dimensioni che sono di pubblica utilità e che sono in grado di autofinanziarsi grazie ai flussi di cassa generati dalla loro efficiente gestione. Le iniziative in *project financing* devono essere considerate come una opportunità per introdurre modalità gestionali più efficienti e per consentire l'adozione di soluzioni che migliorino la qualità del servizio fornito e che siano concrete ed immediate. Il ruolo della pubblica amministrazione consiste, attraverso gli strumenti di programmazione, nella individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale che dovranno essere contenuti all'interno del progetto proposto dal promotore.

L'esigenza, infine, da parte degli investitori privati di recuperare il capitale e gli utili rende necessario lasciare in capo al soggetto realizzatore-gestore la fase di riscossione della tariffa con l'effetto di ridurre al massimo l'evasione e il sommerso, aumentando così la sua capacità di recupero dei costi sostenuti per la realizzazione-gestione dell'opera e per il mantenimento delle infrastrutture, che peraltro rimangono sempre di proprietà pubblica (una gestione per essere definita efficiente deve anche garantire il mantenimento delle infrastrutture).

Il *project financing* permette di arrivare ad un risultato altrimenti difficilmente raggiungibile: garantire la tutela del consumatore attraverso la scelta sia del progetto migliore sia dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'eventuale aumento tariffario sarà l'aumento minimo necessario, dettato dal miglior piano economico finanziario, per ottenere quel livello di qualità del servizio.

L'attenzione che si pone all'attuazione del Servizio Idrico Integrato non ci può far dimenticare le esigenze immediate di realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione. L'articolo 141, comma 4, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) contiene disposizioni per gli adempimenti della Direttiva 91/271/CEE sugli scarichi urbani così come recepiti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 152/99. Il legislatore ha affidato alle Autorità d'Ambito o, laddove queste non fossero ancora costituite, alle Province la predisposizione e l'attuazione di un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti del Piano d'Ambito previsto dalla legge n. 36/94 mirato ad individuare e a realizzare le opere di fognatura, collettamento e depurazione che devono essere obbligatoriamente messe in esercizio entro date precise (1998, 2000, 2005).

Ad oggi non risultano ancora pervenuti al Ministero tutti i Programmi-stralcio e, tra quelli pervenuti, solo pochi sono effettivamente in grado di fornire un quadro esaustivo del fabbisogno infrastrutturale e finanziario, per far fronte agli obblighi di legge e ottimizzare il servizio. Una stima ancora parziale del fabbisogno complessivo generato dall'applicazione dei programmi stralcio è di circa 24.000 miliardi di lire.

Le leve finanziarie per la copertura di questo fabbisogno ci sono e si tratta di impiegarle nella maniera migliore. Il CIPE, attraverso una serie di delibere (n. 23/2001, n. 52/2001, n. 93/2001), ha previsto nell'arco del quinquennio 2001-2005 la possibilità di applicare un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento e non eccedente alla quota del 5 per cento in ogni anno del quinquennio. Gli incrementi stessi sono destinati proprio al finanziamento del Programma Stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi inseriti nel programma stesso.

Per quanto riguarda, invece, il comparto idropotabile, l'articolo 144, comma 17 della citata legge finanziaria 2001, prevede somme destinate alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato attraverso il finanziamento di interventi diretti all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti.

La legge finanziaria 2001 prevede altre misure di carattere economico che necessitano di immediata operatività. Trattasi del fondo di cui all'articolo 109 il cui utilizzo consentirà il finanziamento di interventi per la riduzione del consumo di risorsa idrica e la sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo.

Una importante leva finanziaria per la copertura per la realizzazione del servizio idrico integrato è rappresentata dai fondi comunitari inseriti nel Quadro Comunitario di sostegno 2000 -2006 (QCS).

Il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio sta sviluppando con le Regioni uno sforzo per realizzare interventi:

nel settore dell'approvvigionamento, attraverso gli interventi sulle reti, ad integrazione delle opere già previste in attuazione alla legge obiettivo;

nel settore della tutela delle acque attraverso la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione obbligatorie ai sensi della direttiva 91/271 ed identificate nei «programmi-stralcio» redatti ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge n. 388/2000;

sempre in materia di tutela delle acque, attraverso l'anticipata applicazione delle migliori tecnologie disponibili previste dalla direttiva IPPC nei casi di scarichi industriali derivanti da processi produttivi di più elevato impatto ambientale in quanto contenenti alcune delle 32 sostanze pericolose già identificate in sede comunitaria;

nel settore del risparmio idrico, in particolare, attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate per impieghi irrigui ed industriali.

Il riutilizzo delle acque reflue depurate offre, nel breve termine, prospettive di grande interesse: l'Istituto Nazionale di Economia Agraria

(INEA) calcola che il 29 per cento dell'attuale fabbisogno irriguo del comparto agricolo potrebbe essere coperto, su base nazionale, da acque reflue qualora fossero recuperate; tale percentuale sale fino al 36 per cento per il sud del Paese.

Un complesso di interventi, ordinari e straordinari, così articolato richiede un forte momento di raccordo, mirato ad armonizzare gli interventi medesimi e a coordinare gli impegni finanziari.

L'occasione di avviare tale coordinamento è offerta dalla definizione degli Accordi di Programma Quadro fra lo Stato e le singole Regioni in materia di tutela delle acque e di gestione delle risorse idriche; infatti, negli accordi di programma possono essere definiti gli obiettivi, i ruoli, le azioni, le risorse impiegabili, le priorità, gli strumenti giuridici, tecnici, amministrativi e finanziari, i meccanismi di raccordo, nismi di verifica e di aggiornamento.

Gli accordi offrono lo spazio per anticipare l'applicazione di norme, in tutti i casi, almeno, in cui sia prevista la possibilità di ricorso a strumenti pattizi.

Il lavoro avviato dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio per definire gli Accordi di Programma Quadro Stato-Regioni ha portato a formulare un testo di riferimento basato sui seguenti contenuti:

- 1) obiettivi;
- 2) azioni di pianificazione;
- 3) azioni per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- 4) azioni per il ripristino dei corpi idrici pregiati;
- 5) azioni per la gestione unitaria delle risorse idriche;
- 6) azioni per il risparmio idrico;
- 7) azioni per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato;
- 8) azioni per l'attuazione del servizio di distribuzione della risorsa ad usi agricoli e industriali;
- 9) interventi per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Per la formazione degli Accordi di programma il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha messo a disposizione 144 miliardi di vecchie lire.

A queste risorse si aggiungono:

le risorse derivabili dagli aumenti tariffari in materia di fognatura, collettamento e depurazione già previsti dalle Deliberazioni CIPE 8 marzo e 4 aprile 2001. La stima delle disponibilità si aggira sui 9.000 miliardi di lire;

le risorse comunitarie attribuite alle Regioni (QCS e DOCUP 2000-2006) e da queste destinate al ciclo integrato dell'acqua;

le risorse CIPE infrastrutture già ripartite per gli anni dal 1999 al 2004; le risorse derivanti dai bilanci regionali e degli Enti locali destinati al ciclo delle acque;

le risorse derivanti da proventi tariffari, accantonati ai sensi di legge per investimenti in materia di fognatura, collettamento e depurazione.

Con particolare riferimento, infine, a quanto richiesto dall'onorevole interrogante sul «caso Salerno», il Comune di Salerno ha precisato che la Salerno Sistemi SpA, società che gestisce la fornitura idrica nel Comune, ha adottato i provvedimenti finalizzati al miglioramento del servizio attraverso la realizzazione di serbatoi in modo da alleviare il grave e generale problema della carenza idrica. Inoltre, la stessa Società ha adottato provvedimenti di razionalizzazione del consumo sia riducendo l'erogazione in determinate fasce di orario, assicurando il minore disagio possibile alla cittadinanza, sia promuovendo, nel contempo, una campagna di sensibilizzazione verso il risparmio idrico.

Analoga campagna è stata promossa dall'Ente di Ambito Sele.

Il servizio di depurazione, affidato alla G.I.S. S.c.a.r.l. viene regolarmente espletato ed i valori dei parametri inquinanti in uscita rientrano nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

In merito poi ai rapporti tra la GIS e la Salerno Sistemi afferenti la riscossione dei canoni di depurazione, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro che non ha ancora rassegnato le conclusioni del lavoro svolto.

L'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha dato attuazione alla legge 36/94 pianificando gli interventi necessari previsti dall'articolo 11, comma 3, della citata legge, ed ha individuato il soggetto gestore con cui ha stipulato la convenzione di gestione che si è avviata dal primo di ottobre 2002.

Si tratta di far confluire nella gestione del nuovo soggetto gestore le attuali gestioni delle reti idriche, delle fognature e degli impianti di depurazione che risultano in capo ad ogni singolo comune dei 76 che compongono l'ambito.

Tale complessa operazione è cominciata con un primo nucleo di 6 comuni che diventeranno il doppio entro il 2002 e giungeranno fino a 38 entro il 2003 per raggiungere la totalità dei 76 facenti parte di questo ambito ottimale nell'arco del 2004.

L'attuale fase di assunzione progressiva del servizio si è resa necessaria per ragioni operative e per assicurare che nella fase di passaggio non si determinassero disfunzioni all'utenza in un servizio pubblico che investe aspetti essenziali della vita umana.

Il gestore diventerà così progressivamente l'unico responsabile degli investimenti necessari ad offrire all'utenza questo essenziale servizio e dovrà raggiungere performance gestionali fissate con la pianificazione di cui è responsabile l'Ente in parola. Tale pianificazione oltre ad avere l'obiettivo di ridurre le perdite di rete che attualmente si attestano intorno al 48 per cento, riguarda anche gli aspetti fognari e depurativi.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(21 febbraio 2003)

EUFEMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la situazione finanziaria del comune di Palermo presenta un disavanzo accertato di 179 miliardi di lire, con gravissime conseguenze sulle attività dell'Ente, tali da far prefigurare uno stato di semi-paralisi;

tale dissesto trova origine da una spesa dissennata e dispersiva, praticata per anni, senza alcun riguardo per gli equilibri finanziari e per i limiti di bilancio;

la situazione avrebbe dovuto meritare l'attenzione e la censura degli organi di vigilanza e di salvaguardia, a cominciare dalla Corte dei Conti,

si chiede di sapere quali interventi si ritengano necessari per consentire al Comune di Palermo di corrispondere alle proprie finalità istituzionali, di praticare una efficace politica di sviluppo, di dare risposte concrete e valide all'immenso precariato (nell'ordine di circa 7000 unità) scriteriatamente creato negli anni decorsi.

(4-01570)

(22 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alla situazione finanziaria del Comune di Palermo risulta, da notizie acquisite tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo, che l'entità dello squilibrio finanziario cui fa riferimento il presente atto di sindacato ispettivo corrisponde a quanto è emerso dalla ricognizione effettuata dall'amministrazione appena insediata per la predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2002-2004. Il disavanzo di 179 miliardi di lire del bilancio 2002 rispetto a quello del 2001, è costituito da minori entrate per 28 miliardi di lire, da minore disponibilità di avanzo applicabile pari a 110 miliardi di lire e da maggiori previsioni di spesa per 41 miliardi di lire. Al fine di consentire la copertura finanziaria dell'esercizio 2002 sono state incrementate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente, le entrate tributarie ed extratributarie (introiti che provengono dai servizi comunali e dall'applicazione di tariffe). Inoltre, nella relazione fatta pervenire – per il tramite del competente Ufficio Territoriale del Governo – dall'Assessore al Bilancio e dal Ragioniere Generale in ordine alla situazione finanziaria del Comune di Palermo, viene evidenziata l'importanza rivestita dall'assegnazione di 51,65 milioni di euro a carico del fondo per l'occupazione e dall'operazione contabile della rivisitazione dei residui provenienti da opere pubbliche nell'entità di 34,78 milioni di euro.

Quanto agli eventuali provvedimenti da adottare al fine di consentire al comune di Palermo di adempiere ai compiti istituzionali, si fa presente che il Ministero dell'interno non è titolare di alcuna competenza in ordine all'adozione di tali atti e che non può incidere sulle politiche di bilancio dell'ente locale.

Anche l'ipotetica individuazione del comune di Palermo quale ente strutturalmente deficitario, prevista dall'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, potrebbe essere effettuata solo a posteriori sulla base dei documenti di bilancio compilati nella piena autonomia dall'ente locale stesso.

Tuttavia, ove in conseguenza di atti od omissioni si ravvisi l'insorgere di un danno patrimoniale ingiusto nei confronti di una pubblica amministrazione, si rammenta che le eventuali responsabilità sono accertate, secondo la normativa vigente, dalla Corte dei Conti, a seguito sia di procedure d'ufficio che di denunce circostanziate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(27 febbraio 2003)

EUFEMI. – Al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. – Premesso che:

la Corte Costituzionale con le recenti sentenze n. 194/2002 del 9-16 maggio 2002 e n. 218 del 22 – 29 maggio 2002 ha dichiarato l'illegittimità di norme che prevedevano procedure selettive «interne», nelle quali era riservata ai «soli» dipendenti della pubblica amministrazione procedente la partecipazione ad un «concorso» o selezione per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica;

in tali occasioni la Consulta ha, tra l'altro, affermato che «nell'accesso a funzioni più elevate, ossia nel passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti, deve essere ravvisata una forma di reclutamento. Tale forma di reclutamento è perciò soggetta alla regola del pubblico concorso, che, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, costituendo ineludibile momento di controllo, funzionale al miglior rendimento delle pubblica amministrazione»;

il contrasto con la Costituzione, secondo la Consulta, riguarda tanto la mancata previsione di un concorso «pubblico», aperto anche a candidati esterni (con il meccanismo della riserva di posti agli interni), quanto la destinazione ai soli interni di un numero di posti particolarmente elevato;

la Corte con tali sentenze torna ad affermare che per assumere i dipendenti delle pubbliche amministrazioni deve essere applicata la regola del pubblico concorso; ribadisce, in altre parole, un principio già affermato nella sentenza n. 1 del 21 gennaio 1999, quando aveva stabilito che tale regola può essere derogata solo in casi particolari, vale a dire «nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta consi-

derati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici od al supporto dei medesimi»;

in sostanza, viene sancito che per tutte le selezioni debba essere utilizzato il modello del concorso pubblico, al fine di assicurare la partecipazione anche agli estranei e garantire, così, il reclutamento dei migliori; siffatto sistema, è l'argomentazione, deve sempre essere utilizzato per scongiurare gli effetti distorsivi che i concorsi interni possono produrre attraverso forme di surrettizia reintroduzione dell'ormai superato sistema delle carriere, con riflessi negativi anche sul buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 333 del 1993 e 313 del 1994);

le pronunce della Corte Costituzionale, come noto, indipendentemente dalla norma ritenuta incostituzionale, affermano principi che hanno validità per tutta la Pubblica Amministrazione e, quindi, anche per gli Enti Locali,

si chiede di sapere:

se, nonostante le pronunce suddette, sia possibile per gli Enti Locali continuare ad effettuare le cosiddette progressioni verticali del personale, con procedure di reclutamento «totalmente riservate ai dipendenti dell'ente», come attualmente previsto ed attuato in molti Enti Locali, in applicazione dei contratti collettivi decentrati, ovvero se anche tali amministrazioni debbano, per il futuro, procedere tanto per le progressioni interne, quanto per le selezioni esterne, sempre con concorso pubblico, ma con la previsione di eventuale riserva di posti per il personale interno;

in quali casi, a giudizio del Ministro in indirizzo, sia possibile considerare le posizioni di lavoro di un Ente Locale quali «profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno degli enti», per le quali, pertanto, non sia obbligatorio procedere con pubblico concorso.

(4-02616)

(9 luglio 2002)

RISPOSTA. – Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 1999, disciplinando il nuovo ordiamento professionale del personale, ha profondamente innovato, nell'ambito del nuovo sistema di classificazione dello stesso, la passione verticale ed orizzontale all'interno delle nuove categorie. In particolare, l'articolo 4, integralmente confermato dall'articolo 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 ottobre 2001, disciplina la progressione verticale e rinvia agli atti regolamentari – nel rispetto dei principi posti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ora articolo 351 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – le determinazioni delle procedure selettive finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica, che non siano destinati all'accesso dall'esterno.

Pertanto, il rinvio al contenuto del predetto articolo 36, che ai sensi dell'articolo del Testo unico in materia di Enti locali n. 267 del 2000 co-

stituisce norma di principio alla quale gli stessi enti devono adeguarsi adottando appositi regolamenti, fa sì che l'assunzione avvenga con il contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte ad accertare la professionalità richiesta e capaci di garantire comunque, in misura adeguata, l'accesso dall'esterno.

Inoltre, in tale sistema di classificazione, la progressione verticale configura un vero e proprio accesso alla categoria superiore, con conseguente copertura di posti vacanti nella dotazione organica.

A tale disciplina di carattere generale deroga il comma 2 del predetto articolo 4, il quale prevede che gli enti locali, che non versino in condizioni strutturalmente deficitarie, procedano alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno con la partecipazione del proprio personale, anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.

La disposizione di cui al comma 2 che riproduce, sostanzialmente, quella contenuta nel comma 12 dell'articolo 6 della legge n. 127 del 1997, ha una portata applicativa più limitata rispetto all'analoga disposizione del comma 12 dell'articolo 6 della legge n. 127 del 1997. Infatti, l'attuale norma consente di indire concorsi interni riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o professionalità non più «acquisite» – come prevedeva la precedente norma – bensì «acquisibili» all'interno dell'ente.

È indubbio che la suddetta normativa assume, nel sistema di accesso, la caratteristica di normativa speciale, consentendo l'istituzione di percorsi professionali acquisibili esclusivamente mediante formazione interna, sebbene escluda qualsiasi forma di valutazione delle mansioni svolte di fatto dai dipendenti: la stessa non può dunque considerarsi un mero strumento per la promozione del personale.

L'ambito di applicazione della norma è da ricercarsi, invece, nell'individuazione di percorsi di professionalità che escludano, contestualmente, la possibilità di raggiungere dall'esterno un identico contenuto di specializzazione ritenuta indispensabile ai fini della copertura del posto.

Per l'individuazione delle posizioni lavorative per le quali sia consentita l'attivazione delle procedure interne, non è possibile procedere ad un'elencazione, seppure parziale, delle professionalità ricopribili attraverso procedure riservate. Infatti, spetta agli Enti individuare, in via preliminare ed autonoma, i singoli profili caratterizzati da qualificazione professionale acquisibile solo mediante formazione interna, dalla quale derivi la conoscenza di specifiche cognizioni tecniche e/o professionali tali da non poter in nessun caso essere reperite al di fuori dell'ente.

Per le professionalità non rientranti in tale peculiarità, invece, gli enti devono procedere alla copertura dei posti attraverso concorsi pubblici con quote di riserva al personale interno, da determinarsi, queste ultime, in ambito regolamentare.

In merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1999, richiamata nel documento parlamentare, essa, pur affermando il medesimo

principio ribadito poi nelle successive sentenze nn. 194 e 218 del 2002, secondo il quale «il concorso pubblico rimane lo strumento migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità» non ha censurato, in assoluto, il ricorso allo strumento del concorso interno, bensì solo il suo uso distorto e generalizzato.

Ha, inoltre, stabilito che «accesso al concorso possa essere subordinato al possesso dei requisiti di legge, sicchè non è da escludere, a priori, che possa prevedersi anche il possesso di una precedente esperienza lavorativa nell'ambito della medesima amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

FASOLINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'iperplasia congenita del surrene non viene riconosciuta né tra le malattie croniche ed invalidanti indicate nel decreto ministeriale n. 329 del 28.5.1999, né tra le malattie rare indicate nel decreto ministeriale n. 279 del 18.5.2001;

i pazienti affetti da tale malattia non sono pertanto esentati dal pagamento dei *ticket* per i controlli clinici e diagnostici cui periodicamente devono essere sottoposti;

tale mancato riconoscimento comporta quindi danni notevoli alle famiglie ed ai soggetti colpiti sia sul piano strettamente economico che su quello dell'applicazione dei protocolli terapeutici idonei;

considerato inoltre che è importante diagnosticare precocemente tale patologia al fine di intervenire tempestivamente con una terapia ormonale sostitutiva,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di adottare le misure necessarie al fine di ricomprendere la patologia della iperplasia congenita del surrene o tra le malattie croniche ed invalidanti o tra le malattie rare.

(4-03496)

(5 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Il decreto 18 maggio 2001, n. 279, «Regolamento di istituzione della Rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», disciplina «le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli di assistenza» ed individua «specifiche forme di tutela per i soggetti affetti dalle suddette malattie».

In particolare, detto provvedimento indica, tra le patologie che comportano il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione al

costo, le «Sindromi adrenogenitali congenite», cui afferisce anche l'iperplasia congenita del surrene.

In realtà, l'inclusione nell'elenco della patologia in argomento con tale denominazione è stata mutuata dalla Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9-Cm del 1997 – International Classification of Diseases-IX-Clinical Modification –).

L'iperplasia della surrenale dovuta ad eccesso di ACTH (malattia o sindrome di Cushing), invece, è stata inserita tra le malattie previste dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, «Regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124».

Una volta operata tale specificazione, occorre soffermarsi sulla natura delle prestazioni di assistenza sanitaria cui hanno diritto, rispettivamente, i pazienti affetti da iperplasia congenita del surrene ed i soggetti affetti dalla malattia o sindrome di Cushing.

Per i primi, occorre fare riferimento all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, il quale prevede che «l'assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria... efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti».

Inoltre, in considerazione dell'onerosità e della complessità dell'*iter* diagnostico, l'esenzione è estesa anche alle indagini volte all'accertamento della malattia.

Per i pazienti affetti da malattia o sindrome di Cushing, invece, è necessario far riferimento, all'allegato 1 del menzionato decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, che individua «per ciascuna condizione e malattia... le prestazioni di assistenza appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione degli ulteriori aggravamenti».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(27 febbraio 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la regione Campania ed in particolare la città di Napoli è stretta nella morsa della criminalità organizzata, perfetta macchina da guerra, strategicamente operativa sul territorio con uomini e mezzi;

oltre ai terrificanti delitti e rapine ed alla sistematica infiltrazione nell'economia locale con rilevamenti sistematici di attività produttive e alla apertura di nuove attività commerciali la camorra non è contrastata sufficientemente;

i precedenti Governi hanno sempre ritenuto di poter contrastare la camorra con il ritualismo di dibattiti e tavole rotonde e con una legislazione colabrodo;

nella città di Napoli la sciagurata istituzione dei poli di polizia ha prodotto di fatto il disarmo dei commissariati periferici, la dispersione di

esperienze e professionalità con notevoli disagi agli operatori di polizia e grave nocumento alla stessa sicurezza dei cittadini;

nella città di Napoli il diritto alla sicurezza viene anche pregiudicato dalle carenze organizzative ed ambientali in cui sono costretti ad operare i lavoratori della polizia di Stato;

la polizia a Napoli e nella regione è costretta a vivere e lavorare in ambienti fatiscenti, prestando la sua opera con mezzi e attrezzature inadeguate, con organici ridotti in molti uffici, all'espletamento di lavoro straordinario senza la dovuta corresponsione ed a trasferte di oltre 100 chilometri al giorno per occupare un posto letto;

il vago pensiero di contrastare una camorra dalle armi sofisticate, congegni di alta tecnologia, collusioni e connivenze in ogni settore della società campana con una polizia demotivata e disarmata materialmente e moralmente comporterà senza opportuni e celeri provvedimenti ulteriori e gravi conseguenze per la già precaria sicurezza dei cittadini campani,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per rimuovere le carenze esistenti e porre gli uffici di polizia e il relativo personale nelle condizioni di funzionare in modo efficiente, fornendo loro mezzi, strutture e personale idoneo per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini sul territorio.

(4-00031)

(19 giugno 2001)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'Amministrazione comunale di Napoli nell'anno 2000 ha bandito un concorso interno per coprire i vuoti in organico di dirigenti amministrativi;

i vincitori del suddetto concorso dovevano assumere gli incarichi e la relativa direzione dei servizi ricoperti da dirigenti facenti funzione;

per alcuni vincitori del concorso di fatto è stata sanata la loro posizione di facenti funzione; per altri l'Amministrazione comunale di Napoli ha ritenuto di «utilizzarli» capziosamente alla direzione di pseudo-progetti, ovvero in servizi camuffati;

tale procedura alquanto anomala adottata dall'Amministrazione comunale di Napoli è volta esclusivamente a mantenere in piedi la gestione dei servizi ai dirigenti facenti funzione;

le leggi e la normativa vigente prevedono che i progetti non possono essere equiparati a servizio e per la loro stessa natura devono essere aggiuntivi ai carichi del servizio gestito;

che tale anomala se non illegale decisione assunta dall'Amministrazione comunale di Napoli comporta un grave nocumento alla finanza locale e dello Stato:

per le retribuzioni erogate ai dirigenti vincitori di concorso incaricati di ricoprire i ruoli in organico gestiti dai facenti funzione,

nel dirottarli in servizi camuffati alla direzione di progetti facendo permanere negli incarichi dei servizi i facenti funzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intenda adottare per porre termine a questa «allegra» gestione con chiari risvolti clientelari dei dirigenti facenti funzione dell'Amministrazione comunale di Napoli;

se non si intenda, una volta accertati i fatti, disporre l'inoltro alla Corte dei conti per il danno erariale scaturito dalle retribuzioni erogate ai dirigenti facenti funzione volutamente non sostituiti con i vincitori del concorso interno.

(4-00032)

(19 giugno 2001)

RISPOSTA. (*) – In merito alle presunte irregolarità verificatesi presso il comune di Napoli, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi nei confronti di alcuni dirigenti vincitori di concorsi interni, la competente Prefettura Ufficio territoriale del Governo ha precisato che il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale del 13 marzo 1998, prevede espressamente che i dirigenti assunti a tempo determinato per gli uffici di diretta collaborazione del sindaco e degli assessori siano assegnati, con provvedimento del sindaco, alla responsabilità di un progetto o di un programma definito dalla Giunta.

La Giunta municipale, con delibera del dicembre 1999, ha precisato, altresì, che la direzione di un progetto può essere affidata anche ai dirigenti a tempo indeterminato, in casi particolari in cui la professionalità richiesta possa essere reperita all'interno del personale dipendente.

Qualora, pertanto, l'Amministrazione ritenga prioritaria la realizzazione di un progetto, creando una struttura *ad hoc* per la sua attuazione, è pienamente conforme alla disciplina normativa l'individuazione come responsabile del progetto di un dirigente a tempo indeterminato, vincitore di concorso.

L'articolo 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce, inoltre, che gli incarichi dirigenziali siano conferiti a tempo determinato dal sindaco con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base agli obiettivi prefissati nel programma amministrativo; non esiste alcuna fonte normativa che preveda «i progetti» in aggiunta al normale carico di servizio.

Al riguardo, si precisa che, in materia di affidamento e revoca degli incarichi, vige l'articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, relativo all'area della dirigenza del comparto «Regioni-Autonomie locali» firmato il 23 dicembre 1999, il quale stabilisce, al comma 2, che «gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall'articolo 19, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con particolare rife-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

rimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi».

Tale disposizione ha sostituito l'articolo 22 del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale, al comma 2, stabiliva, invece, che «le amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993».

La nuova norma, pertanto, a differenza dalla prima, limita l'obbligo di adeguamento ai principi stabiliti solo dai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora decreto legislativo n. 165 del 2001); ciò non toglie, comunque, che le amministrazioni locali possano recepire integralmente la disciplina prevista dal citato articolo 19, il quale al comma 10 prevede che «i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3».

In base alla predetta normativa, l'Ente può dunque affidare legittimamente particolari incarichi ai propri dirigenti che non siano titolari di uffici previsti in pianta stabile in base all'ordinamento.

Si ricorda, inoltre, che con sentenza n. 7859 dell'11 giugno 2001 la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, in sede di esame di un ricorso per regolamento di giurisdizione su una questione relativa all'affidamento degli incarichi dirigenziali, ha puntualizzato che «... la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico si impernia sul principio per cui gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati, sono espressione di capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono, nel lavoro pubblico come in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del lavoro pubblico ma quello dei poteri privati.

Ciò appare con assoluta chiarezza dal confronto fra gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 80 del 1998 che, rispettivamente, riservano alla potestà amministrativa la definizione delle linee fondamentali dell'organizzazione, ivi comprese l'identificazione degli uffici di maggior rilievo, la specificazione delle procedure necessarie per accedervi e la determinazione delle relative dotazioni organiche; stabiliscono, altresì, che, nell'ambito della legge e degli atti organizzativi assunti nell'esercizio di siffatta potestà, tutte le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e tutte le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte dagli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Il conferimento dell'incarico ai dirigenti si iscrive in quest'area gestionale e costituisce esso medesimo esercizio di potere privato, perché presuppone già compiute dai competenti organi di indirizzo le scelte orga-

nizzative e di tipo strutturale, identificative dell'ufficio alla cui copertura il conferimento stesso è destinato».

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che sussista in capo all'Ente locale la facoltà di conferire ai propri dirigenti gli incarichi giudicati più opportuni, indipendentemente dal loro inserimento in specifici settori organizzativi, così come voluto peraltro dal decreto legislativo n. 29 del 1993 che ha modificato il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici con l'introduzione della privatizzazione.

Da un punto di vista strettamente finanziario, poi, non sussiste alcuna differenza tra il trattamento economico per i dirigenti di un progetto e quello dei dirigenti di un servizio e, come già ricordato, non esiste alcuna fonte normativa la quale preveda che i progetti debbano per loro stessa natura essere aggiuntivi ai carichi del servizio gestito.

La recente riforma del titolo V della Costituzione, le cui norme di attuazione stanno per essere discusse in Parlamento, pone fortissime limitazioni alle possibilità di controllo di questo Ministero, come di altri, sugli atti gestionali delle autonomie locali e, pertanto, quand'anche fossero censurabili gli atti di cui ci si lamenta nella interrogazione, i poteri di intervento per un ripristino della legittimità non sarebbero più, ad oggi, esercitabili.

Si ritiene, comunque, che i disegni di legge di cui sopra, possano, se adeguatamente emendati in sede di discussione parlamentare, reintrodurre meccanismi che consentano a questo Ministero o a organi collegiali di esame, di intervenire ove si verificano episodi di palese violazione di legittimità in atti amministrativi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nel quartiere di Bagnoli (Napoli) per la variante dell'area e il relativo progetto di bonifica, recupero e realizzazione di un parco, complessi residenziali ed altro negli ex siti industriali dismessi, Italsider, Eternit e Cementir le mire degli speculatori sono particolarmente interessate;

che le prospettive del recupero dell'area e relativi insediamenti hanno innestato dei perversi meccanismi di chiaro stampo illegale con notevoli interventi sul territorio dalla costellazione variopinta delle immobiliari con l'acquisto di immobili ed unità abitative ancorché occupate da nuclei familiari storici del quartiere;

che la evidente manovra speculativa colpisce nuclei familiari monoreddito, pensionati e fasce sociali disagiate già duramente penalizzate nel passato avendo per decenni inalato i gas e la polvere delle industrie citate;

che si delinea chiaro l'intento della camorra di gestire il grande *business* in un'area ad alta densità criminale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare il territorio dall'aggressione criminale;

se non intenda far monitorare le immobiliari che stanno procedendo all'acquisto di unità abitative occupate con chiari intenti speculativi;

se non ritenga di far disporre dall'amministrazione comunale di Napoli clausole di salvaguardia per i conduttori di unità abitative che rischiano, per i tempi brevi previsti dalle leggi vigenti sulle locazioni, di essere sfrattati dalle case, con indubbie e notevoli ripercussioni sociali.

(4-02167)

(15 maggio 2002)

RISPOSTA. – Da tempo l'ex area siderurgica di Bagnoli è al centro dell'attenzione in ordine ai noti progetti riguardanti la bonifica dei siti industriali dismessi, nonché per la programmata realizzazione di complessi residenziali, parchi pubblici, porto, per i quali sono stati già stanziati cospicui finanziamenti economici.

Per quanto concerne le asserite manovre speculative circa la compravendita degli immobili presenti in detto quartiere, le quali penalizzerebbero in modo particolare nuclei familiari meno abbienti, al momento non si riscontrano elementi sufficienti riconducibili a presunte irregolarità nelle operazioni di valutazione degli immobili.

Il comando Carabinieri di Napoli ha comunicato a tal proposito che nel quartiere Bagnoli, interessato alla variante d'area ed al relativo progetto di bonifica dei siti industriali dismessi, le quotazioni immobiliari sono effettivamente aumentate, anche in considerazione delle prospettive di recupero della zona.

Pertanto, non si esclude che i proprietari degli immobili possano decidere di non rinnovare i contratti di locazione alla scadenza naturale e di affittare gli appartamenti a nuovi inquilini o venderli, conseguendo profitti più elevati.

Al momento non si hanno elementi di riscontro circa l'ingerenza della criminalità organizzata nella speculazione paventata dall'interrogante.

Tutto ciò considerato, non si ritiene, allo stato, che esistono i presupposti in fatto e in diritto per un'azione di intervento di questo Ministero che, in mancanza di tali presupposti, risulterebbe un'indebita ingerenza nella libera iniziativa privata e nel corretto esercizio dell'attività imprenditoriale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

FRANCO Paolo. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

da questo anno scolastico, a norma del decreto interministeriale 10 marzo 1997, articolo 1, sono soppressi i corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali, già istituiti dal decreto legislativo n. 297 del 94 articolo 191;

risultano invece ancora attivati i corsi integrativi per i diplomati dei licei artistici;

considerato:

che per i diplomati di istituto magistrale ne deriva l'impossibilità di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, con evidente discriminazione nelle opportunità di studio e di impiego;

che anche fra gli stessi diplomati di istituto magistrale si viene a creare una disparità del trattamento fra coloro che negli anni precedenti hanno avuto la possibilità di integrare il loro diploma e coloro che invece, da quest'anno, non hanno più questa possibilità;

che presso il liceo artistico statale di Valdarno hanno presentato domanda di iscrizione al corso integrativo 19 diplomati di istituto magistrale, molti dei quali dipendenti di ASL, che necessitano del corso integrativo per accedere o per vedersi riconosciuto un corso di formazione professionale parauniversitario,

si chiede di sapere se non si intenda adottare opportuni provvedimenti per garantire il diritto allo studio ed eliminare una evidente discriminazione.

(4-03354)

(14 novembre 2002)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'onorevole interrogante lamenta una presunta disparità di trattamento che dal corrente anno scolastico si sarebbe determinata in danno dei diplomati degli istituti magistrali, per effetto del decreto interministeriale 10 marzo 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici), che ha disciplinato tempi e modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento.

La lamentata discriminazione sussisterebbe tra i diplomati dell'istituto e i diplomati dei licei artistici, perché soltanto questi ultimi continuano ad avere la possibilità di frequentare l'anno integrativo per potere poi accedere all'Università; la discriminazione sussisterebbe, inoltre, nell'ambito degli stessi diplomati dell'Istituto Magistrale e precisamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio in parola negli anni precedenti e coloro che, invece, dall'anno scolastico 2002-2003 non hanno più la possibilità di frequentare il predetto anno integrativo.

A tale riguardo si fa presente che l'abolizione dei corsi di ordinamento ad indirizzo magistrale, e conseguentemente dei relativi corsi integrativi, è stata necessitata dall'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria – indirizzo elementare, che nella fattispecie in-

teressa – preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti elementari ed al conseguimento del titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola elementare (articolo 3 della sopra citata legge n. 341 del 1990 e decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471); nessuna modifica normativa è stata introdotta invece per i corsi di liceo artistico.

Occorre d'altra parte evidenziare che, dalla data del decreto interministeriale 10 marzo 1997, coloro che erano già in possesso del diploma magistrale hanno avuto ancora 5 anni scolastici per frequentare i corsi integrativi in parola; gli iscritti alla prima classe del corso magistrale nell'anno scolastico 1997-1998 (l'ultimo dell'indirizzo) erano a conoscenza che l'unica possibilità di frequentare il corso integrativo era circoscritta all'anno scolastico 2001-2002, essendo stata evidenziata tale circostanza nelle ordinanze ministeriali che annualmente disciplinano lo svolgimento degli esami di Stato, oltre che nel citato decreto interministeriale 10 marzo 1997.

Alla luce di quanto sopra esposto l'asserita disparità di trattamento non risulta fondata.

Relativamente al problema verificatosi presso il Liceo Artistico di Valdagno, dove un gruppo di diplomati dell'istituto magistrale aveva presentato domanda di ammissione ai corsi integrativi, la Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto ha comunicato che effettivamente, con nota 25877 del 10 ottobre 2002, il dirigente del Centro servizi amministrativi (CSA) di Vicenza aveva erroneamente istituito 2 corsi per diplomati degli Istituti magistrali e dei licei artistici presso l'Istituto Istruzione Superiore «G.G. Trissino» di Valdagno.

Successivamente però, con nota protocollo 26870 del 25 ottobre 2002, lo stesso CSA di Vicenza comunicava al dirigente scolastico dell'Istituto Superiore «G.G. Trissino» di Valdagno che, vista la normativa vigente, i predetti corsi possono essere frequentati solo da alunni forniti di diploma di superamento di esame di Stato del liceo artistico.

Ciò premesso, si conferma che, a partire dall'anno scolastico 2002-2003, sono stati soppressi i corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali ai sensi della suddetta normativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(19 febbraio 2003)

MANZIONE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

numerosi stucchi con affreschi, mosaici e pavimenti di grandissimo valore storico ed artistico custoditi nella Villa Oplontis di Torre Annunziata, e sottoposti alla gestione e al controllo della Soprintendenza di Pompei, sono stati dissennatamente rovinati, alcuni in modo probabilmente irreparabile, in seguito ad interventi di pseudoristrutturazione;

la rovina di tali opere di inestimabile valore aveva inizio con l'affidamento, da parte del dirigente della Villa, il funzionario archeologo dottor Lorenzo Fergola, di urgenti ed importanti lavori di ristrutturazione e restauro a tale signor Aniello Arpaia, operaio di III livello, privo di qualsiasi titolo o esperienza nel campo;

lo stesso dottor Fergola, in una nota del 18 marzo 1999 indirizzata alla dottoressa Anna Napolitano, la quale si era lamentata dei danni provocati ai dipinti ed agli intonaci, testualmente affermava: «...Purtroppo non vi sono presso gli scavi di Oplontis restauratori di decorazioni parietali ...pertanto non è possibile procedere quotidianamente e sistematicamente a interventi di manutenzione sulle pitture, nonché sui mosaici. Il signor Arpaia si è volontariamente offerto di eseguire alcuni lavori...»;

appare in verità molto singolare che un patrimonio di inestimabile valore come quello di Villa Oplontis venga affidato alle cure di un operaio, il signor Arpaia, il quale, presso gli scavi di Pompei, non assolveva a nessun incarico «artistico»;

è evidente che se comunque il funzionario archeologo dottor Fergola avesse usato in minima parte quella diligenza che è richiesta a tutti i funzionari pubblici avrebbe potuto scoprire che il metodo di restauro utilizzato dal sig. Arpaia era molto rudimentale: per il recupero degli stucchi affrescati egli utilizzava spugne sporche bagnate e violenti getti d'acqua,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, accertata la veridicità dei fatti lamentati in premessa, intenda assumere, sia per evitare che altri gravi episodi del genere si ripetano, sia per attribuire ai responsabili le dirette conseguenze dei danni prodotti.

(4-02526)

(27 giugno 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente i presunti danni provocati ad alcuni dipinti parietali e ad intonaci del complesso archeologico di Oplontis, interpellati gli uffici competenti di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

Si rende noto che gli affreschi ed i mosaici della Villa sono stati sottoposti a semplice manutenzione da parte del signor Aniello Arpaia, sotto la direzione del funzionario archeologo dottor Lorenzo Fergola, e non risulta che siano stati arrecati danni di alcun genere.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

URBANI

(20 febbraio 2003)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che nei giorni scorsi è avvenuta una manifestazione sindacale di protesta delle guardie penitenziarie davanti alla casa circondariale di Na-

poli – Poggioreale contro i provvedimenti della Direzione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei provvedimenti assunti dalla Direzione della predetta casa circondariale concernenti non solo l'obbligatorio espletamento di prestazioni straordinarie ma il prolungamento, nel periodo estivo, a otto ore del turno nei servizi di «sentinella»;

se ritenga di condividere i contenuti di tali decisioni della Direzione e, se di diverso avviso, quali provvedimenti intenda promuovere e sollecitare.

(4-02406)

(13 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che in data 10 giugno 2002 presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale si sono svolte, su tavoli separati, riunioni sindacali con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del Comparto sicurezza.

Nella prima, svoltasi con l'Organizzazione sindacale S.A.P.P.E. la Parte pubblica e la predetta Organizzazione sindacale hanno concordato l'applicabilità del servizio articolato su tre quadranti di otto ore per il reparto sentinelle, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2002.

Nella seconda riunione, avvenuta con tutte le altre sigle sindacali le stesse hanno proposto, ad eccezione del S.A.G., l'applicabilità del turno di tre quadranti di otto ore nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 agosto 2002.

Inoltre le stesse Organizzazioni sindacali hanno espresso la disponibilità ad estendere tale turno anche per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto qualora la Direzione dimostrasse la necessità di utilizzare, per il personale del settore sentinelle, l'orario di servizio su tre quadranti.

Il personale del reparto sentinelle, nel periodo 1° luglio-31 agosto 2002, ha pertanto svolto un servizio articolato su tre quadranti a 8 ore con turni 8,00/16,00 - 16,00/24,00 - 24,00/8,00, al posto di quello normalmente svolto, organizzato su 4 quadranti 6,00/12,00 - 12,00/18,00 - 18,00/24,00 - 24,00/6,00.

Per quanto concerne il pagamento del lavoro straordinario di detto personale, da un prospetto inviato dalla Direzione della Casa circondariale di Napoli emerge che nel periodo giugno-settembre 2002 sono state effettuate complessivamente 8.649 ore di straordinario.

Di queste 4.250 risultano liquidate, 2.172 detratte su richiesta quale recupero ore lavorate e 2.227 da liquidare o a recupero se richiesto.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 febbraio 2003)

MASCIONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino per questioni di particolare natura geologica si registrano circa 13.000 movimenti gravitativi di diverso tipo, grado e pericolosità capaci di procurare frane e dissesti;

dalla provincia di Pesaro e Urbino è stato redatto, al fine di ridurre un comprensibile rischio idrogeologico, un piano particolareggiato dei dissesti idrogeologici consistente in un censimento ordinato delle località sinistrate, contenente il verbale di tutti i sopralluoghi effettuati, nonché delle fotointerpretazioni, dei dati storiografici e bibliografici riguardanti i luoghi, a cui si aggiungono interviste e rilievi di campagna;

la provincia di Pesaro e Urbino, unitamente alle comunità montane, ai comuni, alle regioni, alle autorità di bacino, agli enti parchi naturali nazionali e regionali, ha concluso una fase di informatizzazione e raccolta dati tanto da avere ad oggi un monitoraggio completo ed esaustivo della rischiosità presente *in loco*;

tale piano costituisce una delle azioni programmatiche più rilevanti e comunque prioritarie dell'attività amministrativa della provincia nella difesa e nella tutela del territorio tenuto peraltro conto che all'interno del piano è prevista una integrazione circa un sistema di emancipazione ecosostenibile;

il mantenimento e il miglioramento dell'assetto idrogeologico è di fondamentale importanza per un serie di equilibri riguardanti i corsi fluviali, i corpi idrici sotterranei e superficiali, gli assetti dei terreni e delle vegetazioni sovrastanti, considerando peraltro che la ricerca ed il progresso tecnologico hanno sicuramente portato il benessere, ma modificato, talvolta in maniera irreversibile, un patrimonio ambientale della cui salute dovremmo necessariamente farci carico in maniera sempre più consistente, a partire da oggi e per i giorni futuri;

il piano predisposto dalla provincia, oltre a costituire un intervento aggregato di una molteplicità di enti, tutti chiamati a pianificare, programmare e collaborare per la difesa e per la tutela del territorio, ha consentito di focalizzare le posizioni di criticità ambientale su cui agire con estrema tempestività, individuando necessità e costi;

una parte degli interventi interesserà direttamente la stabilità di centri abitati e nuclei di cospicua rilevanza architettonica e storica;

per la redazione del predetto piano la provincia di Pesaro e Urbino ha sostenuto costi attingendo esclusivamente a risorse che aveva in disponibilità;

per l'ulteriore fase progettuale si rende necessario dover reperire ulteriori e cospicui fondi che l'amministrazione provinciale, l'autorità di bacino regionale e l'autorità di bacino interregionale non hanno attualmente in disponibilità;

per la prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico per le persone, per le aree antropizzate e le reti tecnologiche è possibile accedere a finanziamenti comunitari, statali e regionali;

per finanziare progetti preliminari ed esecutivi riguardanti interventi di consolidamento nelle località del territorio in cui vi è una seria prospettiva di prossima sinistrosità derivante da questioni idrogeologiche è necessario far fronte ad una spesa preventivata pari ad euro 51.000.000,00;

tale somma non rientra tra le risorse in disponibilità della provincia di Pesaro e Urbino e delle Autorità di bacino,

si chiede di sapere se, alla luce della richiesta che in merito - a quanto risulta all'interrogante - è stata formalmente inoltrata ai Ministri interrogati in data 29 agosto 2002 dalla provincia di Pesaro e Urbino, i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi per prevedere uno stanziamento di fondi per le questioni esposte in premessa, divenute ormai urgenti ed indifferibili.

(4-03092)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si riferisce che il territorio provinciale di Pesaro-Urbino è interessato da due Autorità di bacino: l'Autorità di bacino interregionale Marecchia-Conca e l'Autorità di bacino regionale delle Marche.

Le suddette Autorità hanno predisposto il Progetto di piano per l'assetto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, e successive integrazioni che contiene anche la perimetrazione delle aree a rischio da alluvione e da frana per ogni grado di rischio.

In particolare, nei due piani di bacino sono state perimetrate per il territorio provinciale di Pesaro-Urbino 159 aree a rischio da frana molto elevato e 62 aree a rischio da alluvione molto elevato.

Negli stessi piani di bacino sono stati definiti, i fabbisogni economici necessari per la sistemazione dei bacini che, sempre per il territorio in questione, ammonta a circa 74 milioni di euro per la realizzazione di 91 interventi urgenti relativi alla sistemazione di altrettante aree a rischio idrogeologico molto elevato.

La regione Marche, a fronte di tale fabbisogno, ha finanziato con i fondi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e successive integrazioni, per il territorio della provincia di Pesaro-Urbino, 11 interventi urgenti per un importo di 4.674.000,00 euro, già trasferito, ed ha programmato ulteriori 6 interventi urgenti a valere sui fondi *ex* articolo 16 della legge n. 179 del 2002, per un importo di circa 1.911.000,00 euro, dei quali si ritiene utile allegare un prospetto particolareggiato.

Inoltre, con i fondi stanziati dalla legge n. 183 del 1989, la regione Marche ha destinato, a valere sulle annualità 1998-2000 *ex* decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, circa 3.257.000,00 euro per il finanziamento di 5 interventi di difesa del suolo, e, a valere sui fondi 2001-2003 *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 331 del 2000, circa 5.265.000,00 euro per il finanziamento di ulteriori 6 interventi.

In particolare, è in corso il completamento di un finanziamento nel comune di Gabicce, relativo alla falesia S. Bartolo nell'ambito dei cosiddetti «interventi strategici» a valere sulla riserva nazionale dei fondi del decreto del Presidente della Repubblica n. 331 del 2000.

In definitiva, dal 1998 sono stati programmati 28 interventi per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro per il territorio provinciale di Pesaro-Urbino.

Infine, da una recente indagine che ha condotto il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio sui Piani stralcio per l'assetto idrogeologico predisposti dalle autorità di bacino sul territorio nazionale, il fabbisogno per interventi più urgenti è risultato essere di oltre 10 miliardi di euro, per i quali si dovranno effettuare programmi finanziari specifici a breve termine.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(21 febbraio 2003)

MELELEO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che nella città di Lecce è stata predisposta ed avviata già dal 1978 la procedura per la costruzione della Tangenziale Ovest, che collega la statale n. 16, proveniente dal Basso Salento alla Superstrada Brindisi Lecce, Salento Nord, senza attraversare la città;

che i relativi lavori, iniziati all'epoca, non sono mai stati ultimati a causa di ricorsi e controricorsi, ad opera dei Verdi, del WWF e della Soprintendenza, nonché da parte di alcuni privati, sul tracciato iniziale e sulle varianti dello stesso;

che peraltro, è stato già esaurito l'impegno di spesa per circa due terzi, ottenendo la realizzazione di un limitato tratto della tangenziale stessa;

che il persistere, anzi il notevole aumento dell'attuale transito di mezzi, peraltro pesanti, provenienti da Nord e da Sud attraverso la città, hanno creato un gravissimo inconveniente d'ingorgo e di smog;

che l'ANAS (Direzione di Bari), più volte sollecitata dalle autorità locali e dagli stessi cittadini, ha dimostrato di avere serie difficoltà ed ostacoli per il completamento dell'opera;

che, in ultimo, l'inconveniente sta creando nella cittadinanza, specialmente tra gli abitanti delle vie cittadine su cui si scarica il traffico tra Nord e Sud, uno stato di agitazione sempre crescente e molto pericoloso per i suoi risvolti anche d'ordine pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza di quanto rappresentato e se ritenga di intervenire con urgenza, specialmente presso l'ANAS, perché siano superati gli attuali ostacoli e sia completata quanto prima la suddetta Tangenziale, la cui realizzazione ripristina senza dubbio

lo stato di normalità ed evita qualsiasi dannosa conseguenza sotto i profili su richiamati.

(4-00592)

(9 ottobre 2001)

MELELEO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che nella città di Lecce è stata predisposta ed avviata già dal 1978 la procedura per la costruzione della tangenziale Ovest, che collega la strada statale n. 16, proveniente dal Basso Salento, alla superstrada Brindisi – Lecce, Salento Nord, senza attraversare la città;

che i relativi lavori, iniziati all'epoca, non sono mai stati ultimati a causa dei ricorsi e controricorsi, ad opera dei Verdi, dei WWF e della Soprintendenza, nonché da parte dei privati, sul tracciato iniziale e sulle varianti dello stesso;

che, peraltro, è stato già esaurito l'impegno di spesa per circa due terzi, ottenendo la realizzazione di un limitato tratto della tangenziale stessa;

che il persistente, anzi il notevole aumento, dell'attuale transito di mezzi, peraltro pesanti, provenienti dal Nord e Sud attraverso la città, ha creato un gravissimo inconveniente d'ingorgo e di smog;

che l'ANAS (Direzione di Bari), più volte sollecitata dalle autorità locali e dagli stessi cittadini, ha dimostrato di avere serie difficoltà ed ostacoli per il completamento dell'opera;

che, in ultimo, l'inconveniente sta creando nella cittadinanza, specialmente tra gli abitanti delle vie cittadine su cui si scarica il traffico tra Nord e Sud, uno stato di agitazione sempre crescente e molto pericoloso per i suoi risvolti anche d'ordine pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato e se ritenga di intervenire con urgenza, specialmente presso l'ANAS, perché siano superati gli attuali ostacoli e sia completata quanto prima la suddetta tangenziale, la cui realizzazione ripristina senza dubbio lo stato di normalità ed evita qualsiasi dannosa conseguenza sotto i profili su richiamati.

(4-00623)

(16 ottobre 2001)

RISPOSTA. (*) – In riferimento agli atti ispettivi indicati in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente che i lavori di costruzione della Tangenziale ovest di Lecce, limitatamente alla costruzione di una sola carreggiata, sono in corso di esecuzione.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Le opere hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 50 per cento, nonostante le difficoltà legate alla predisposizione di varianti di tracciato in due zone urbanizzate particolarmente complesse.

L'Ente stradale riferisce che, ad esito della relativa conferenza dei servizi, risultano acquisite sia la delibera di approvazione della variante da parte del comune di Lecce sia l'intesa Stato-Regione.

A seguito dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, necessaria all'aggiornamento dei termini contrattuali, è stata data disposizione all'associazione temporanea di imprese appaltatrice di attivare immediatamente la procedura per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori e l'esecuzione dei maggiori e variati lavori previsti dalla suddetta perizia.

Relativamente al raddoppio della carreggiata stradale, L'ANAS fa conoscere, infine, che sono in corso di redazione sia il progetto definitivo che lo studio di impatto ambientale. Una volta conseguito il decreto di compatibilità e completato l'iter di approvazione urbanistica, inizierà l'iter istruttorio sul progetto ai fini dell'approvazione e del successivo appalto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

MARTINAT

(21 febbraio 2003)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che alle 20,05 di domenica 24 febbraio 2002 la sala consiliare del comune di Sparanise in provincia di Caserta è stata invasa da 50 estremisti di sinistra che volevano impedire lo svolgimento del congresso cittadino di Forza Italia;

che i 50 estremisti di sinistra erano capeggiati dai consiglieri dell'opposizione Roberto Romeo e Rodolfo Donatiello, maresciallo dell'aeronautica tuttora in servizio;

che tra i 50 estremisti sono stati riconosciuti i militanti del centro sociale «Tempo rosso» Teodoro Lepore, Salvatore Fusco, Ivan Palumbo, Marianna Grande, Giovanni Merola, Massimiliano Palmesano, Flavio Lepore, Danilo Marella;

che gli squadristi di sinistra hanno occupato la sala consiliare rivolgendo *slogan* e minacce ai presenti e ai parlamentari eletti nel collegio;

che sempre i 50 estremisti hanno occupato il tavolo della Presidenza, sequestrato le bandiere di Forza Italia e altro materiale propagandistico, strappato manifesti e lanciato uova e buste di plastica riempite di liquidi maleodoranti;

che il gruppo in questione incendiava le bandiere di Forza Italia e il materiale propagandistico in pieno centro cittadino;

che il *raid* è avvenuto indisturbato e senza che la forza pubblica ritenesse di intervenire;

che un anno fa a fine febbraio gli stessi estremisti occuparono e devastarono il Palazzetto dello Sport di Sparanise provocando 150 milioni di danni;

che sempre il gruppo ultrà di «Tempo rosso» danneggiò l'auto del Sindaco di Sparanise subito dopo un comizio elettorale;

che il Prefetto di Caserta un anno fa fu personalmente informato nel suo studio dal Sindaco e dall'interpellante del clima di intimidazione e di violenza che gli estremisti di sinistra, in maggioranza proveniente da Pignataro Maggiore, stavano creando in quell'area della provincia di Caserta;

che il Sindaco di Sparanise informava la Magistratura, il Prefetto e i Carabinieri delle minacce e delle violenze che la sua città era costretta a subire;

che il Prefetto, la Magistratura e le Istituzioni locali riservavano al Sindaco di Sparanise lo stesso trattamento di indifferente inoperosità che ha caratterizzato gli ultimi mesi di vita del sindacalista Federico Del Prete, che aveva denunciato i camorristi che lo minacciavano, registrando anche lui una sostanziale inoperosità delle istituzioni;

che questa situazione di illegalità diffusa rischia di compromettere il rilancio produttivo di aree industriali che, come quella di Sparanise, escono da un periodo di lunghe e dolorose ristrutturazioni,

si chiede di conoscere i motivi che determinano questi comportamenti omissivi delle istituzioni e le misure che intendano prendere i Ministri in indirizzo al fine di ristabilire in provincia di Caserta l'autorità e la credibilità dello Stato.

(4-03943)

(20 febbraio 2003)

RISPOSTA. - La situazione del comune di Sparanise (Cesena) è caratterizzata, da tempo, da una vivace conflittualità politica che si manifesta più visibilmente in occasione delle sedute del Consiglio comunale.

Rilevante, in particolare, è la contrapposizione tra il sindaco da un lato, un consigliere di Rifondazione comunista, un avvocato e il presidente della così denominata «associazione per la tutela dei diritti dei cittadini di Sparanise», dall'altro.

Queste ultime persone contestano il comportamento dell'amministrazione perché ritenuta restia a rendere partecipi tutti i consiglieri degli atti adottati. Numerose di conseguenza sono le richieste al Prefetto per interventi di normalizzazione e le denunce all'Autorità giudiziaria per queste e per altre presunte irregolarità, senza che le stesse abbiano finora avuto seguito particolare.

I continui interventi dei Carabinieri sollecitati anche dal Prefetto hanno finora evitato che le sedute e la vita pubblica in generale, degenerassero.

La situazione ambientale è resa ulteriormente complessa dallo svilupparsi di una campagna giornalistica ininterrotta, condotta nei confronti del

sindaco da un componente dell'assemblea nazionale di AN, che in numerosi articoli, ha evidenziato presunte illegittimità ed illiceità nell'attività dell'amministrazione comunale e del sindaco, chiedendo ripetutamente l'invio di commissioni di accesso presso l'ente e sostenendo, in qualche occasione, che la commissione fosse già stata nominata. Anche le denunce presentate a sua volta dal sindaco contro questa persona sono state finora prive di effetto.

Inoltre, in un paio di occasioni, un gruppo di giovani appartenenti al Centro sociale «Tempo Rosso», costituito nella vicina Pignataro Maggiore e collegato a «Officina 99» di Napoli, hanno dato luogo ad iniziative in aperto contrasto con il capo dell'amministrazione comunale.

In particolare, lo stesso Centro sociale aveva organizzato per la sera del 21 febbraio 2001, presso il Palasport di Sparanise, un concerto. Nell'imminenza della manifestazione, il sindaco precisò di non aver mai promesso alcuna autorizzazione all'utilizzo della struttura dalla limitata capienza di 400 posti e di aver offerto in alternativa per lo spettacolo l'utilizzo di una piazza locale.

Nella mattinata del 21 febbraio i giovani del centro sociale, ed altri provenienti da aree limitrofe, insistevano per tenere comunque il concerto, occupando il Palasport.

Di conseguenza, a causa dell'elevata tensione sviluppatasi, il Prefetto disponeva che le forze dell'ordine presenti sul posto seguissero con la massima attenzione lo sviluppo degli eventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e fossero affiancate dai rinforzi concessi dal Ministero dell'interno.

Il servizio disposto ha evitato disordini durante il concerto, poi tenutosi al chiuso, anche perché i responsabili delle forze di polizia hanno considerato l'opportunità di evitare uno scontro violento e non produttivo con i giovani che avevano occupato la struttura prima che arrivassero sul posto i rinforzi di polizia e carabinieri. Al concerto, peraltro, hanno assistito appena 350 persone, in gran parte gli stessi appartenenti ai collettivi.

Delle turbolenti riunioni del Consiglio comunale si è occupato varie volte il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che non ha mancato di sensibilizzare le forze di polizia perché i servizi di vigilanza e di prevenzione fossero costantemente attivi anche in relazione al danneggiamento subito dall'autovettura del sindaco il 30 aprile 2001.

Anche l'episodio del febbraio 2002 citato dall'onorevole interrogante si è svolto tra polemiche e accuse reciproche, riportate pure dalla stampa circa l'asserito utilizzo illegittimo di parte dei beni e delle strutture del comune. Il 24 febbraio scorso alle ore 20,30, prima che iniziasse il congresso cittadino di «Forza Italia», circa 30 giovani poi identificati e denunciati all'Autorità giudiziaria, sempre appartenenti al Centro sociale «Tempo Rosso», si sono trattenuti per circa 15 minuti presso l'aula consiliare mettendola in disordine, asportando, prima di abbandonare l'ambiente, materiale propagandistico. Il sindaco ha riferito che, contestualmente ai manifestanti, sono giunti sul posto per poi allontanarsi alcuni consiglieri di opposizione nonché un giornalista.

L'Arma dei carabinieri, intervenuta successivamente perché, come riferito dal Comandante provinciale, non era stata preavvertita della manifestazione, ha informato l'Autorità giudiziaria e proceduto ai rilievi del caso, mentre il Prefetto ha ulteriormente sensibilizzato il sindaco perché comunichi ogni iniziativa politica pubblica, e non solo delle riunioni del Consiglio, sia al Comando Carabinieri che direttamente alla Prefettura.

Il 3 marzo dello scorso anno, in Sparanise, l'Arma dei carabinieri ha identificato, informando l'Autorità giudiziaria, cinque appartenenti al centro sociale «Tempo Rosso», che effettuavano un volantinaggio non autorizzato con il quale, tra l'altro, si rivendicava la paternità dell'iniziativa del 24 febbraio.

In ogni caso, da quella data non si sono più registrate turbative per l'ordine pubblico, anche per il preventivo scambio di informazioni tra la Prefettura-UTG ed il sindaco, ancorché permanga la conflittualità in sede di consiglio comunale e la campagna giornalistica condotta nei confronti del Capo dell'amministrazione comunale continui a rendere complessa la situazione ambientale.

In relazione all'episodio avvenuto nella sala consiliare del comune di Sparanise, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il 23 gennaio scorso, ha emesso avvisi di garanzia nei confronti di sedici persone per i reati di furto aggravato e danneggiamento in concorso.

Tra costoro figurano anche i due consiglieri comunali di opposizione menzionati nell'atto di sindacato ispettivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(27 febbraio 2003)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che lo statuto della Comunità Montana del Titerno (provincia di Benevento), approvato con legge regionale della Campania n. 62 del 7 giugno 1975, prevede all'articolo 16, 1° comma, che «...i componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio e possono essere rieletti, per lo stesso incarico, per un periodo totale di non oltre 10 anni»;

che in proposito, occorre precisare che le modifiche statutarie successivamente approvate, non hanno introdotto alcuna innovazione in ordine alla durata in carica degli assessori;

che l'articolo 26, 5° comma, del testo approvato con delibera del Consiglio Generale n. 15 del 29 settembre 2000, recante modifiche statutarie, si limita a ribadire, infatti, che «non è possibile ricoprire la carica di assessore e di Presidente della Comunità Montana per più di dieci anni»;

che al riguardo, va rilevato che alla luce dei più significativi orientamenti giurisprudenziali «il susseguirsi di disposizioni legislative ispirate a nuovi criteri informativi, non comporta il venir meno dell'impero della vecchia legge, che non risulti espressamente abrogata, ovvero le cui dispo-

sizioni in tutto o in parte non contrastino con la sopravvenuta regolamentazione» (Corte dei Conti – sezione di controllo Stato, 31 maggio 1997 n. 86; Cass., sez. I^a civ., 12 novembre 1973 n. 2979);

che allo stesso modo, la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste incompatibilità fra la nuova disciplina e quella precedente ove manchi «una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicchè dall'applicazione ed osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra» (Cass., sez. I civ., 21 febbraio 2001, n. 2502);

che nel caso di specie, pertanto, è evidente che la disposizione relativa alla durata in carica dei membri della Giunta spiega la propria efficacia fin dal momento in cui è entrata in vigore la legge regionale n. 62/75, non avendo la stessa subito modifiche, né essendo incompatibile con le disposizioni successive;

che sulla base di tali considerazioni, attraverso un'interpellanza rivolta, in data 24 dicembre 2001 (nota prot. n. 5161), al Presidente della Comunità, il consigliere Giancarlo Simone denunciava la situazione di incompatibilità in cui tuttora verso l'assessore Rosario Festa, il quale ricopre continuativamente l'incarico suddetto sin dal 1991, allorchè, con delibera n. 3 del 14 gennaio 1991, veniva nominato membro della Giunta esecutiva della Comunità;

che in risposta a tale interpellanza, con nota prot. n. 35 del 7 gennaio 2002, acquisito il parere del Segretario generale dell'Ente, il Presidente della Comunità comunicava all'interpellante consigliere «che non sussiste alla stato la invocata causa di incompatibilità dell'assessore nei riguardi dell'assessore Rosario Festa»,

si chiede di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga opportuna l'adozione di alcun provvedimento al fine di ripristinare il rispetto della normativa statutaria vigente, anche in considerazione del fatto che non sono state fornite sufficienti spiegazioni in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di incompatibilità denunciata, e che comunque dette ragioni non possono legittimamente rinvenirsi in una interpretazione che fissi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie la decorrenza del termine decennale suddetto, risolvendosi siffatta interpretazione in un indebito frazionamento della efficacia della norma che, non intaccata dalle modifiche sopravvenute, ha sempre fissato in dieci anni il limite massimo per ricoprire la carica.

(4-03944)

(20 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Il senatore Novi pone una questione di interpretazione di una norma dello statuto della comunità montana del Titerno, in provincia di Benevento, approvato con legge regionale della Campania n. 62 del 7 giugno 1975, in modo specifico l'articolo 16, comma 1.

Stabilisce tale articolo che «... i componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Con-

siglio e possono essere rieletti, per lo stesso incarico, per un periodo totale di non oltre 10 anni...».

Le varie normative successivamente intervenute non hanno modificato nella sostanza tale principio. Non hanno operato in tal senso infatti le leggi regionali successive che hanno regolato la materia – in modo specifico la n. 3 del 1974, la n. 31 del 1994 e la n. 6 del 1998. Ma non ha mutato il quadro normativo di riferimento neppure il successivo testo unico in materia di enti locali n. 267 del 2000, che, all'articolo 51 ha stabilito il principio della limitazione dei mandati soltanto per il sindaco e il presidente della provincia. E neppure è proponibile l'interpretazione analogica con estensione della portata del predetto articolo al presidente della comunità montana, stante la non derivazione popolare della nomina del presidente di essa.

Tornando al caso di specie, quindi, l'unico riferimento valido per quanto concerne la comunità montana del Titerno è da rinvenirsi nell'articolo 16, comma 1, della legge regionale campana n. 62 del 7 giugno 1975 che stabilisce la limitazione decennale citata.

Ora, però, va rilevato che la legge regionale campana n. 31 del 10 settembre 1994, recante il nuovo ordinamento delle comunità montane, ha costituito *ex novo* le comunità montane della regione Campania, imponendo l'approvazione di un nuovo statuto entro un termine definito. Così facendo, la norma ha giuridicamente stabilito la novazione del vecchio ente e la nascita di un nuovo ente pubblico, che, nel caso di specie, ha anche un diverso territorio.

Il nuovo statuto della comunità montana del Titerno, approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 10 del 27 aprile 1995, ai sensi della citata legge regionale n. 31 del 1994, non è una semplice modifica del precedente statuto, ma un nuovo statuto che si riferisce ad un nuovo soggetto giuridico. E pur ribadendo il medesimo divieto di durata ultradecennale della precedente normativa, non può ravvisarsi una continuità delle disposizioni contenute nei due statuti.

Tale premessa giuridica è necessaria per rispondere alla questione sollevata dall'interpellante.

Il calcolo della durata del mandato dell'assessore citato dall'interpellante, quindi, non deve essere effettuato tenendo presente il 1991, anno in cui la delibera n. 3 del 14 gennaio lo nominava membro della Giunta esecutiva della comunità montana del Titerno, bensì il 1995, anno in cui il nuovo statuto stabiliva nuovamente la limitazione decennale che, però, in tal modo andrà a scadenza nel prossimo 2005.

Diversa sarebbe stata la soluzione del problema se la limitazione del mandato fosse stata prevista da una fonte normativa superiore allo statuto, ovvero se la limitazione fosse stata in vigore senza soluzioni di continuità nel contesto di un unico statuto, anche se nel tempo modificato. Ma ciò, come si è dimostrato, non risulta: la limitazione temporale al mandato dell'assessore è, infatti, prevista da due distinte fonti normative, quali sono da considerare, per le motivazioni espresse, i due statuti del 1975 e del 1995.

Alla luce di quanto sopra esposto, non sussiste, allo stato attuale, l'invocata causa di incompatibilità dell'assessore citato dall'onorevole interrogante, né si ritiene di dover adottare alcun provvedimento di ripristino della legalità, come sostenuto dall'onorevole interrogante, in quanto non ci troviamo affatto dinanzi ad un caso di legalità violata.

Si tratta soltanto di una interpretazione della normativa che l'onorevole interrogante potrà non condividere, ma non può ritenere contraria alla legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

PACE, PEDRIZZI, BONATESTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Consiglio comunale di Fiumicino, con delibera n. 157 del 29 settembre 1999, ha provveduto a modificare il regolamento comunale relativo ai servizi di noleggio da rimessa ed ai servizi di piazza, dando esecuzione ad un bando di concorso precedentemente approvato dalla Giunta (delibera n. 219 del 28 aprile 1999) per il rilascio di 87 licenze taxi e 66 autorizzazioni di noleggio con conducente da attivare tra il porto di Fiumicino, l'aeroporto Leonardo da Vinci e Passoscuro;

che la modifica regolamentare adottata con deliberazione n. 157/99 sulla base di un accordo con il Comune di Roma, peraltro mai ratificato, è palesemente illegittima in quanto il dettato normativo prevedeva l'approvazione della Provincia che invece non è mai pervenuta;

che l'intera vicenda presenta numerose irregolarità, in quanto:

a) la Commissione di concorso è stata presieduta da un membro esterno all'Amministrazione comunale in palese violazione alla normativa vigente (art. 107 del testo unico 267/2000 e art. 8 del Regolamento Comune di Fiumicino);

b) pesanti anomalie si sono riscontrate nelle procedure relative alle prove scritte del concorso, tanto da causare ricorsi al TAR da parte di numerosi candidati (comunicazioni di prosecuzione delle prove avvenute tramite pubblicazione su un quotidiano anziché con comunicazione attraverso lettere individuali; esclusione di alcuni candidati assenti per malattia nonostante avessero presentato regolare certificazione medica, ecc.);

rilevato che il Sindaco, nonostante fosse stato informato anche con comunicazioni ufficiali da parte della Regione (lettera del 28 ottobre 1999 del Dipartimento mobilità e trasporti della Regione Lazio prot. N. 6944/Mt/49) e della Provincia (lettera del Servizio I della Provincia di Roma del 20 ottobre 1999, prot. N. 2520), oltre che da richiami e proteste da parte di forze politiche e associazioni, della erroneità della procedura che stava attivando proseguiva a porre in essere atti contrari alla legislazione vigente,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per fare luce sull'intera vicenda e per evidenziare eventuali comportamenti penalmente rilevanti.

(4-00595)

(16 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Il Sindaco di Fiumicino, in merito alle questioni sollevate dall'onorevole interrogante ha comunicato che il Regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea è stato approvato con deliberazione di Consiglio n. 69 del 20 novembre 1995, modificata ed integrata con deliberazione di Consiglio n. 68 del 15 ottobre 1996 e ha riguardato 72 licenze taxi e 21 licenze di noleggio con conducente (N.C.C.). Detto Regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1811 del 3 aprile 1997.

Nel frattempo, in merito alla suddivisione patrimoniale derivata dalla scissione territoriale tra il comune di Roma e il comune di Fiumicino ed in merito a quanto disposto dal decreto-legge del 19 novembre 1997, n. 442, articolo 14, comma 8, in materia di transito dei titolari di licenze taxi in ambito territoriale, è stato definito un protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 marzo 1988, deliberato dal comune di Fiumicino con deliberazione n. 174 del 7 aprile 1998 e dal comune di Roma con provvedimento n. 1259 del 14 aprile 1998.

Detto protocollo d'intesa richiamava l'attenzione sulla necessità di una revisione dei numeri di licenze taxi e N.C.C., approvati con il Regolamento vigente del comune di Fiumicino, non più rispondente alle reali esigenze del territorio e, in particolare, stabiliva che il numero di licenze taxi che il comune di Fiumicino avrebbe potuto rilasciare nel primo anno di attuazione del protocollo stesso (1998) era pari a 60 e infine che, entro il 2000, lo stesso comune avrebbe potuto aumentare il numero delle licenze taxi ad un massimo del 3 per cento del numero delle licenze rilasciate dal comune di Roma. Nulla veniva precisato in merito al numero delle licenze N.C.C.

Il comune di Fiumicino, dando seguito al protocollo d'intesa, il 27 aprile 1999 ha sottoposto al comune di Roma la proposta di variazione del numero di licenze da bandire nel rispetto degli accordi già assunti e, variando il Regolamento vigente, ha, con propria deliberazione di Consiglio comunale n. 157 del 29 settembre 1999, portato a 87 le licenze taxi da rilasciare e a 66 le autorizzazioni N.C.C., ritenendo che il comune di Roma, entro breve termine, provvedesse a ratificare il nuovo accordo.

La ratifica dell'accordo da parte del comune di Roma però a oggi non è ancora avvenuta.

Il comune di Fiumicino, secondo quanto rappresentato dallo stesso Sindaco, ritenendo improcrastinabile dotare il proprio territorio di un servizio di taxi e di N.C.C. e, ritenendo di dare una risposta in termini occu-

pazionali alla cittadinanza, nel margine di tempo intercorso tra il 27 aprile 1999 e il 29 settembre 1999, ha bandito il concorso per il rilascio delle licenze taxi e N.C.C., secondo la nuova esigenza di organico, ossia 87 licenze taxi e 66 autorizzazioni N.C.C.

In ogni caso le modifiche regolamentari adottate con deliberazione di Consiglio comunale n. 157 del 1999, pur essendo state accolte nella stesura del bando di concorso per il rilascio di licenze taxi e N.C.C., a oggi non hanno trovato attuazione poiché l'Amministrazione ha rilasciato un numero di licenze non superiore a quello indicato nel regolamento vigente, riservandosi di rilasciare le successive licenze solo al momento del perfezionamento del protocollo d'intesa con il comune di Roma e della conseguente approvazione da parte della Provincia delle modifiche regolamentari di cui alla richiamata deliberazione di Consiglio.

Le predette modifiche regolamentari sono attualmente all'attenzione della Provincia la quale, in ottemperanza all'articolo 130, comma 2, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 14 del 1999, considerata l'inerzia del comune di Roma nella ratifica del richiamato protocollo d'intesa, è tenuta ad assumere i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo n. 442 del 1997, comprendenti, tra l'altro, anche la fissazione del numero massimo di licenze che ogni Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.

In merito alle altre questioni richiamate dagli onorevoli interroganti, il sindaco di Fiumicino ha comunicato che la Presidenza della Commissione di concorso è stata affidata con deliberazione della Giunta comunale a un membro esterno, in considerazione della specificità della materia concorsuale, che richiedeva competenze non individuabili tra le figure dirigenziali nei ruoli della Amministrazione comunale. Ciò in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, integrato e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 1993, in merito all'attribuzione della presidenza delle commissioni di concorso.

Per quanto riguarda infine l'altra questione sollevata con l'interrogazione in argomento, lo stesso sindaco ha precisato che per le procedure «sub judice» non sono stati, fino ad oggi, emessi provvedimenti di sospensione.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto riferito dalla Amministrazione comunale di Fiumicino, e nel rispetto dei nuovi equilibri istituzionali sanciti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non si ravvisano gli estremi per un intervento governativo di qualsiasi tipo nei confronti dell'Amministrazione comunale sopracitata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(27 febbraio 2003)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e dell'interno.* – Premesso:

che in data 21 novembre 2002 il Consiglio comunale di Cassano Magnago (Varese) ha approvato una mozione in cui esso impegna «il Sindaco e la Giunta a far sì che il crocefisso venga affisso in tutte le Aule Scolastiche e Uffici Pubblici, anche mediante consegna diretta»;

che nei giorni scorsi nel Comune di Gallarate il Vice Sindaco Paolo Caravati (Ancona) ha esposto i contenuti di una relazione tecnica nella quale si sottolinea la discordanza fra l'uso attuale dell'immobile sito in Via Peschiera, adibito a Moschea da parte della locale comunità islamica, e la destinazione ad attività produttiva scritta nel piano regolatore; lo stabile è stato oggetto di una ispezione amministrativa da parte degli uffici comunali che ha decretato l'incompatibilità della struttura con la destinazione urbanistica originaria; la richiesta di accertamento della situazione normativa dello stabile era stata avanzata dal capo gruppo della Lega Nord; la stampa locale sottolinea il fine politico e non amministrativo del provvedimento teso a negare nello stabile la possibilità di mantenere l'esistenza del luogo di culto;

che a Varese nei giorni scorsi in Piazza Montegrappa è stata composta in una aiuola una colossale figura rappresentante il cosiddetto «Sole delle Alpi», uno dei simboli della Lega Nord;

che in passato nel Comune di Cassano Magnago il Sindaco della Lega Nord ha deliberato il cambiamento della locale toponomastica trasformando Via Salvador Allende in Via Vecchia Villa e Piazza Palmiro Togliatti in Piazza Lega Lombarda;

che nella presente interrogazione sono esposti solo gli episodi maggiori di una serie di eventi, decisioni, scelte che rinviano tutte inequivocabilmente ad un clima di faziosità e intolleranza, quando non ad un clima di oscurantismo e razzismo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano sottoporre i singoli episodi all'attenzione delle locali Prefetture affinché esse intervengano e, ove necessario e possibile, proponzano o impongano scelte diverse o ancora richiedano, se opportuno, l'intervento della Magistratura;

come intendano intervenire in particolare nella succitata vicenda attinente la città di Varese, trovandosi davanti ad un caso di evidente propaganda politica, ancorché camuffata da pretesti di tipo pseudoculturale;

come intendano in generale intervenire per contrastare con immediatezza e rigore il clima di intolleranza di cui gli episodi citati sono un sintomo ed un simbolo, a maggior ragione in base al contrasto con la grande tradizione di democrazia, coesione sociale, accoglienza, propria dei Comuni del nostro Paese ed in particolare dei Comuni della Lombardia.

(4-03463)

(3 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Gli episodi richiamati dagli onorevoli interroganti si sono svolti tutti nella città e nella provincia di Varese.

Si espone, quindi, preliminarmente, lo svolgimento dei fatti avvenuti, così come riferiti dalla Prefettura-UTG di Varese.

In merito alla deliberazione consigliare del comune di Cassano Magnago, riguardante l'affissione nelle aule scolastiche e negli uffici pubblici del crocefisso, si fa presente che il 21 novembre dello scorso anno, il Consiglio comunale di Cassano Magnago approvava una mozione, presentata dai partiti della locale maggioranza, con la quale il sindaco e la Giunta venivano impegnati a far sì che in tutte le aule scolastiche e negli Uffici pubblici presenti sul territorio comunale, venisse esposto il crocefisso.

La mozione veniva motivata con la finalità di dare ampio risalto alla fede cristiana, che ha da sempre contraddistinto l'impegno religioso delle popolazioni della zona.

In occasione di alcuni passaggi della discussione che aveva preceduto la deliberazione dell'assemblea, si è registrata una particolare tensione tra maggioranza ed opposizione; quest'ultima sosteneva che la reale finalità della mozione presentata all'organo deliberativo fosse quella di manifestare pubblicamente un chiaro sentimento di intolleranza nei confronti delle altre fedi religiose, con particolare riferimento a quella musulmana.

Successivamente, a seguito dell'approvazione della cennata deliberazione, lo schieramento di maggioranza chiedeva al Consiglio di pronunciarsi sulla possibilità di acquistare direttamente i crocefissi, per poi distribuirli come beni della Pubblica amministrazione a tutti gli Istituti scolastici ed Uffici pubblici cittadini. Anche in questo caso la discussione, che terminava con l'approvazione della delibera, assumeva toni particolarmente accesi, pur rimanendo nei binari del confronto politico e della contrapposizione dialettica tra gli opposti schieramenti.

Allo stato attuale la situazione non ha fatto registrare ulteriori momenti evolutivi a causa della mancanza dei fondi necessari, essendosi già esaurita la disponibilità economica per l'esercizio finanziario 2002.

Per quanto concerne la questione dell'immobile in via Peschiera a Gallarate, adibito a Moschea, si fa presente che da diversi anni la comunità islamica del gallaratese conduce in locazione una unità immobiliare, situata nel rione di Cedrate a Gallarate, che ha di fatto adibito a «luogo di culto».

Nell'ottobre scorso un Gruppo consiliare appartenente alla maggioranza del Consiglio comunale di Gallarate, facendosi portavoce di una serie di segnalazioni di cittadini che si lamentavano, in particolare modo, della situazione viabilistica della zona in concomitanza dei momenti di maggior afflusso presso la struttura, faceva inserire all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale alcune domande, con richiesta di spiegazione, che riguardavano la suddetta Moschea.

Sostanzialmente veniva chiesto al sindaco di riferire sulla rispondenza, sotto il profilo amministrativo, dei requisiti urbanistici dell'immobile adibito a Moschea ai parametri sanciti dallo strumento urbanistico vigente per la città di Gallarate.

In estrema sintesi, tali consiglieri chiedevano quali fossero le attività effettivamente svolte all'interno dell'immobile di via Peschiera e se i conduttori dell'unità immobiliare avessero attuato, in relazione all'effettiva attività svolta, tutti quegli accorgimenti di natura tecnica in relazione alle norme di sicurezza ed alla prevenzione incendi.

A seguito della richiesta di chiarimenti, l'Amministrazione comunale gallaratese decideva di investire della questione i competenti Uffici comunali che, nei giorni immediatamente successivi, effettuavano un sopralluogo presso l'immobile nel corso del quale riscontravano una serie di situazioni in aperta difformità con lo strumento urbanistico che il comune aveva a suo tempo adottato.

In pratica, l'indagine tecnico-amministrativa aveva consentito di accertare che l'immobile di via Peschiera (un capannone di vecchia costruzione di medie dimensioni ed originariamente adibito a stoccaggio merci) veniva utilizzato per finalità diverse da quelle «terziario-produttive», così come aveva, invece, stabilito a suo tempo il Piano regolatore generale.

A conclusione del procedimento amministrativo e sulla base della relazione finale elaborata dal Comando dei vigili urbani e dall'Ufficio tecnico del comune di Gallarate, veniva emesso un provvedimento sindacale con cui si stabilivano alcune prescrizioni per il conduttore dell'unità immobiliare, che si possono così sintetizzare:

costituzione di una forma giuridica prevista dalla legge tale da giustificare la conduzione dell'immobile per finalità diverse da quelle stabilite dal Piano regolatore generale;

rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali con particolare riferimento al decreto legislativo n. 626 del 1994 che impone la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile della sicurezza;

verifica e rispetto delle norme antincendio con certificazione di prevenzione e individuazione delle vie di fuga.

Il provvedimento, che veniva formalmente notificato alla controparte, indicava il termine massimo di 90 giorni entro il quale attuare le suddette prescrizioni.

L'indagine amministrativa prima, ed il successivo provvedimento del sindaco di Gallarate poi, davano il via ad un acceso dibattito politico in seno al Consiglio comunale, che vedeva l'opposizione impegnata a denunciare le finalità politico-ideologiche che avrebbero originato l'azione svolta dall'Amministrazione comunale.

Oltre agli esponenti politici dei partiti d'opposizione, sulla questione prendevano posizione anche diverse sigle sindacali e alcune associazioni che, in linea con quanto sostenuto dai partiti dell'opposizione, manifestavano il loro aperto dissenso nei confronti della decisione del sindaco che, a loro dire, era frutto della politica di intransigenza e intolleranza, tipica del movimento politico cui appartenevano i consiglieri di maggioranza.

Al momento attuale nessuna ulteriore iniziativa è stata intrapresa per contestare il cennato provvedimento.

Quanto all'aiuola di piazza Monte Grappa a Varese, nella quale è stata inserita una composizione floreale di una figura raffigurante il

«Sole delle Alpi» si ricorda che nello scorso mese di novembre, in una aiuola della centralissima piazza Monte Grappa a Varese, utilizzando delle piccole piantine sempreverdi, veniva composta la figura del «Sole delle Alpi», costituita a sei spicchi disposti a raggiera.

L'iniziativa, da subito, suscitava forti polemiche da parte dei partiti d'opposizione nei confronti di quelli che detengono la maggioranza relativa del Consiglio comunale. Inoltre i militanti del «Varese Social Forum» e del movimento «Varesegirotondi» organizzavano, per il 30 novembre 2002, un presidio sul posto per denunciare l'asserita chiara finalità politica dell'iniziativa assunta dall'Amministrazione comunale di Varese.

A seguito della mobilitazione popolare, sia pur esigua, il sindaco di Varese faceva pubblicare sul quotidiano locale «La Prealpina» un suo intervento a difesa della scelta dell'Amministrazione.

Nella circostanza il sindaco sosteneva che con quel simbolo non si voleva richiamare alla memoria dei varesini il movimento politico della Lega Nord-Lega Lombarda, al contrario, la figura doveva sollecitare alla memoria dei cittadini quel concetto di appartenenza ad una univoca identità popolare, quella tipica delle popolazioni a ridosso dell'arco alpino.

In concomitanza con il momento più acuto della polemica tra maggioranza ed opposizione, nell'evolversi della vicenda si inseriva un fatto che, di per sé, poneva la parola fine su tutta la questione. Nel corso di una notte ignoti, utilizzando del diserbante, facevano morire le pianticelle utilizzate per comporre il contestato simbolo, costringendo, così, di fatto, l'Ufficio «verde pubblico» del comune di Varese a ricollocare, in luogo della figura, un nuovo e neutrale tappeto erboso.

La situazione, al momento, non ha fatto registrare ulteriori momenti evolutivi.

In ordine all'ultima vicenda richiamata dagli onorevoli interroganti, ossia il cambio della toponomastica nel comune di Cassano Magnago si riferisce che il 18 agosto 2000, con delibera n. 67 del 2000 divenuta esecutiva il successivo 11 settembre, l'Amministrazione comunale di Cassano Magnago assumeva la decisione di cambiare la toponomastica di una via e di una piazza, deliberando di sostituire via Allende con via Vecchia Villa e piazza Togliatti con piazza Lega Lombarda.

Su tale decisione prendevano posizione i partiti di opposizione ed alcuni cittadini. Questi ultimi si riunivano in un comitato denominato «Comitato Cassanese per la salvaguardia della toponomastica cittadina e dei valori storici nazionali ed internazionali».

Nel settembre 2000, il prefetto di Varese *pro tempore* nel fornire risposta ad un esposto che era stato presentato il 4 settembre 2000 sull'argomento da alcuni consiglieri di minoranza di Cassano Magnago, richiamava l'attenzione del sindaco del comune sulla circostanza irrinunciabile che le variazioni toponomastiche venissero sottoposte all'apposita autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188.

Nell'ottobre del 2000, il «Comitato cassanese per la salvaguardia della toponomastica cittadina e dei valori storici nazionali ed internazionali» si faceva promotore di un ricorso al Tribunale amministrativo regio-

nale con il quale chiedeva all'Organo giurisdizionale l'annullamento della delibera sindacale per manifesta e reiterata violazione di legge ed eccesso di potere.

In data 27 dicembre 2000 l'amministrazione comunale cassanese dava completa esecuzione alla propria delibera, con la sostituzione dei cartelli stradali e, nel contempo, assumeva la decisione di resistere in giudizio.

La situazione, dopo tale data, non ha subito ulteriori evoluzioni.

Come si evince dal resoconto dei singoli episodi, le situazioni in alcuni casi si sono automaticamente risolte, in altri vi è stata l'acquiscenza delle autorità politiche locali di opposizione, le uniche abilitate a far valere legittime aspirazioni di senso contrario alle determinazioni assunte dalle locali maggioranze.

Il nuovo clima scaturito dalla recente riforma costituzionale del Titolo V impone un diverso confronto fra lo Stato e l'ente locale ora posti, dall'articolo 114 della Costituzione, su un piano di sostanziale pariordeazione.

Le ipotesi di intervento statale, già dettagliatamente enunciate nel passato, vanno oggi interpretate in maniera restrittiva, evitando pericolose analogie che potrebbero turbare la ordinata vita amministrativa delle comunità locali.

Soltanto palesi violazioni alla normativa nazionale o serie compromissioni del complessivo equilibrio istituzionale potrebbero legittimare lo Stato ad intervenire pesantemente nello svolgimento dell'attività politica e amministrativa dell'ente locale.

Gli episodi richiamati dagli onorevoli interroganti rappresentano unicamente delle scelte politiche - magari nette - ma che appartengono al diritto-dovere di qualsiasi maggioranza di poter governare esplicitando, nei fatti, le proprie convinzioni etiche e ideologiche. Sono convinzioni che riflettono quelle degli elettori che, con il loro voto, risultato vincente, hanno conferito alla maggioranza il mandato a governare rappresentandoli fino in fondo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

PEDRINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri dell'interno e per gli italiani nel mondo.* - Premesso che:

i casi di bambini contesi, in quanto figli di coppie miste e cioè di un genitore italiano e di uno straniero in particolare extra-comunitario, sembrano avere assunto una dimensione significativa, ben al di là di quelli sui quali di tanto in tanto si concentra l'attenzione della stampa;

in tutti questi casi si evidenziano problemi umani di grande impatto emotivo ma anche complessi problemi giuridici e di relazione tra

Stati con ordinamento sulla famiglia e sui minori assai diversi da quello italiano,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il Governo, in oltre un anno di vita, sia intervenuto per risolvere soltanto due casi di bambini contesi e, se tale notizia non risponde al vero, quanti e quali casi siano stati risolti con l'intervento del Governo;

se tutte le ambasciate italiane all'estero abbiano comunicato al Governo i casi a loro conoscenza;

se l'ambasciata italiana a Damasco abbia comunicato al Ministero degli affari esteri tutti i casi di bambini contesi dei quali sia venuta a conoscenza, quali iniziative specifiche detta Ambasciata abbia intrapreso, quali *reports* il Governo abbia richiesto e se casi noti alle ambasciate italiane non risultino nelle pubblicazioni del Ministero degli affari esteri;

se si sia a conoscenza di altri casi analoghi a quello della signora Iris Moneta esistenti a Bergamo e in caso positivo di quali casi si tratta;

se si sia a conoscenza di altri casi simili a quello della signora Iris Moneta che riguardino cittadini italiani residenti nelle altre 103 province italiane diverse da Bergamo;

se la Pubblica amministrazione abbia sostenuto spese in Italia, in Siria, in Libano e in altri paesi per la soluzione di casi di bambini contesi e, in caso positivo, quale sia l'ammontare di queste spese;

in particolare, se e quali spese abbia sostenuto l'Ambasciata italiana in Siria;

se sia stato fornito dal Governo sostegno economico alla signora Iris Moneta e ad altre persone in condizione analoghe e, in caso affermativo, la consistenza di tale sostegno;

se corrisponda al vero che nei giorni in cui la signora Moneta si è recata in Siria l'ambasciatore d'Italia presso quel Paese fosse in vacanza in Italia e sia stato fatto ritornare in Siria il 16 agosto per prestare assistenza, relativa al caso;

se risulti che le persone coinvolte nei casi che hanno tenuto viva l'attenzione pubblica nei giorni scorsi abbiano venduto diritti su servizi fotografici o di altra natura;

se il Governo intenda rientrare delle spese sostenute per evitare che «errori matrimoniali» abbiano ad incidere pesantemente sull'erario e, in ultima analisi, sui cittadini;

quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il Governo per evitare che, nonostante gli annunciati controlli alle frontiere, abbiano a ripetersi i casi di minori che le oltrepassano senza alcun controllo;

se sia condiviso l'operato del ministro Tremaglia che afferma di conoscere l'esistenza di almeno 500 casi di bambini contesi ma da quello che è apparso sembrerebbe essersi impegnato per risolverne uno solo;

se risponda al vero che il ministro Tremaglia intenda nominare come componente se non addirittura come presidente della commissione per il «recupero dei bambini sottratti» una persona che di tale recupero avrebbe fatto la sua professione;

se risponda al vero l'esistenza di una persona che si dedica a quest'attività richiedendo un compenso di 15.000 euro per ogni caso ed ha avuto finora affidati 60 casi;

se risponda al vero che la stragrande maggioranza di questi «clienti» che sborsano 30 milioni delle vecchie lire sono mossi dalla «pubblicità» che appare sui giornali, incrementata dalle dichiarazioni di membri del Governo;

se siano state intraprese misure adeguate per impedire l'insorgenza di un conflitto di interessi tra minori contesi e professionisti del loro recupero;

se il rilascio della figlioletta della signora Moneta sia avvenuto con il consenso degli interessati o esclusivamente per l'intesa raggiunta tra i Governi;

se sia stata presa in considerazione la necessità che i rapporti con il mondo arabo e con gli Stati islamici, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, non diano luogo a risentimenti e a reazioni di orgoglio.

(4-02870)

(9 settembre 2002)

RISPOSTA. – La frequenza assunta dal fenomeno della sottrazione internazionale di minori ha dato luogo ad un rafforzamento delle iniziative poste in essere da questo Ministero degli affari esteri, dalla capillare informazione dei genitori tramite apposite pubblicazioni e la costituzione di centri informativi nei Paesi più colpiti dal fenomeno, alla definizione di un quadro giuridico comune attraverso la maggiore adesione e il miglior funzionamento della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori nonché con la stipulazione di accordi bilaterali.

Alla fine dello scorso anno, vi erano trecentonovantacinque casi di sottrazione di minori segnalati a questo Ministero, di cui quarantasette risolti e i restanti aperti.

È utile sottolineare che delle trecentonovantacinque situazioni sopracitate, sono trecentootto quelle che interessano l'Unione Europea, Americhe e Australia con un'incidenza in percentuale dei casi risolti del 10 per cento, mentre per quello che riguarda Asia, Africa e Medio Oriente abbiamo un totale di 87 casi segnalati con una percentuale di quelli risolti del 18 cento. È comunque in atto, presso la competente Direzione per gli Italiani all'Estero una nuova stima del fenomeno che è soggetto ad una dinamica evoluzione, di arduo monitoraggio.

Le Ambasciate seguono costantemente tutti i casi di sottrazione di minori di cui vengono a conoscenza, nell'ambito delle competenze istituzionali in relazione alla tutela e assistenza dei cittadini italiani residenti e non residenti. La gestione di tali casi avviene in base a criteri uniformi, modulando gli interventi su considerazioni di tipo umanitario, nonché concernenti il quadro legale delle singole vicende nel contesto proprio dei Paesi interessati, e la sensibilità della cultura locale.

Nel caso della signora Iris Moneta e della piccola Iman, la nostra Ambasciata a Damasco ha operato in base alle suddette competenze istituzionali, dando rilievo all'aspetto umanitario, avendo la minore meno di 3 anni. Sul piano legale, il Tribunale siriano di competenza ha immediatamente affidato la piccola alla madre proprio in ragione dell'età. Diverso il caso della signora Sonia Renzi, il cui figlio minore Martin/Mustafà aveva raggiunto l'età oltre la quale, ai sensi della legislazione siriana, il minore è affidato al padre.

La signora Iris Moneta ha beneficiato da parte dell'Ambasciata di un prestito con promessa di restituzione regolarmente autorizzato dal Ministero degli affari esteri, dell'ammontare di 758 euro in due *tranche*, secondo la normativa vigente nei casi di fabbisogno urgente dei connazionali.

Il personale dell'Ambasciata impegnato nell'assistenza logistica ha svolto i compiti nell'ambito delle funzioni istituzionali, senza costi aggiuntivi e l'Ambasciatore in ferie in Italia ha fatto ritorno a Damasco come stabilito, senza esservi richiamata.

Attualmente in Siria vi sono solo due casi ancora aperti.

Va inoltre segnalata la massima collaborazione e disponibilità mostrate dalle competenti autorità governative, giudiziarie e di polizia siriane nel corso dell'intera vicenda della piccola Iman, per il raggiungimento di una soluzione che, ponendo fine alla sottrazione, fosse conforme alla legge e al superiore interesse del minore.

Allo scopo di fronteggiare ed assicurare una soluzione al problema in questione, lo scorso 25 agosto, all'indomani della soluzione del caso della piccola Iman, figlia della signora Iris Moneta, Il Ministro per gli italiani nel mondo ha annunciato l'istituzione di una *Task force* per la soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori, che operasse in stretta collaborazione con la preesistente struttura competente del Ministero degli affari esteri nonché con la Presidenza del Consiglio dei ministri e svolgesse un ruolo propositivo presso le istanze europee per la cura delle questioni di comune interesse, tra cui lo stesso rafforzamento del quadro giuridico vigente. In tale ottica si inquadra la possibilità di ricorrere ad esperti esterni alle Amministrazioni, che forniranno un'adeguata consulenza giuridica circa l'analisi delle norme che regolano il diritto di famiglia nei Paesi più colpiti dal fenomeno della sottrazione di minori, consentendo altresì il potenziamento dell'informazione al pubblico.

La *Task force* è stata puntualmente istituita nel successivo mese di settembre e il 9 ottobre 2002 si è tenuta la prima riunione di coordinamento con questo Ministero degli affari esteri. Nei circa tre mesi di vita della nuova struttura, la *Task force* ha preso in esame, anche nel corso di riunioni periodiche di coordinamento con questo Ministero, trentacinque casi segnalati al Ministro per gli italiani nel mondo, sette dei quali hanno trovato soluzione. Non risulta al Governo che il Ministro per gli italiani nel mondo abbia nominato come componente, né tantomeno come presidente della predetta *Task force*, una persona che abbia fatto del recupero dei minori sottratti la propria professione.

Prosegue comunque l'impegno a portare avanti, insieme al competente Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della giustizia, i negoziati avviati con alcuni Paesi islamici, Egitto, Libia, Marocco in particolare, per la definizione, nel rispetto delle differenze sociali e culturali, di un quadro normativo condiviso su tale delicata materia.

Per quanto riguarda i casi noti alla Questura di Bergamo, oltre alla vicenda della signora Iris Moneta, l'unica ipotesi analoga trattata dagli uffici di polizia e precisamente dalla locale Questura risale al settembre-ottobre 2001. Si tratta del presunto sequestro di persona in danno di Michela Grassi e della figlia Sabrin Maatoug, entrambe cittadine italiane, ad opera del convivente della donna e padre della bambina, di origine tunisina. L'Ufficio Minori della Questura si è prodigato con la nostra Ambasciata d'Italia a Tunisi affinché provvedesse al rientro in patria della signora Grassi e della piccola, avvenuto effettivamente dopo qualche giorno.

La Questura di Bergamo ha trattato, inoltre, due casi di sottrazione internazionale di minori.

Sono comunque numerose le mamme italiane che, su suggerimento dell'Ufficio Minori della Questura si rivolgono al Tribunale per i Minorenni di Brescia affinché disponga il divieto di espatrio ai figli minori accompagnati da padre di origine straniera.

Per quanto concerne considerazioni di carattere più generale, è bene anche sottolineare come il rilascio ad un minore di un documento valido per l'espatrio sia sempre subordinato all'assenso di entrambi i genitori o di coloro che ne esercitano la potestà ovvero, in difetto, all'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, sui passaporti, il minore di anni 10 può ottenere il passaporto individuale, ma deve viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure di una terza persona alla quale è affidato; in quest'ultimo caso è necessario che il nominativo di tale persona, o del soggetto affidatario, sia riportato sul passaporto ovvero su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere comunque vistata dall'Autorità competente al rilascio del passaporto.

Naturalmente, per quanto riguarda i controlli effettuati alla frontiera, la Polizia adotta tutte le cautele possibili per verificare la regolarità del transito dei minori, accertando oltre che la legittimità e l'autenticità dei documenti in loro possesso, anche i reali motivi del viaggio, nonché le relazioni di parentela e/o di legittimo affidamento che intercorrono con gli adulti che li accompagnano. Tali riscontri sono ancora più approfonditi nelle ipotesi in cui minori viaggino non accompagnati.

Se, nonostante gli accertamenti svolti, persista un dubbio sulla identità del minore ovvero sulla affidabilità degli accompagnatori, il personale preposto ai controlli deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Si fa presente che, da quanto risulta al Ministero dell'interno, non risultano casi di minori che abbiano lasciato il territorio nazionale, attraverso le frontiere esterne, sprovvisti della documentazione prescritta.

Ovviamente a seguito dell'introduzione del diritto alla libera circolazione di cui all'articolo 2, comma 1, della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, i controlli alle frontiere interne sono eseguiti a campione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3, del citato articolo.

Si aggiunge, infine, che i divieti di espatrio adottati nei confronti di minori sono inseriti, a richiesta delle autorità competenti, nel sistema d'informazione Schengen e, pertanto, sono riscontrabili anche dalle Autorità di Polizia degli altri Stati aderenti al predetto Accordo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(25 febbraio 2003)

PEDRIZZI. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della giustizia. – Premesso:

che da anni, nel comune di Norma (in provincia di Latina), si tenta di provvedere all'adeguamento della rete fognaria e di un depuratore;

che i lavori di appalto per la rete fognaria vennero deliberati dalla giunta comunale il 12 settembre 1992 (delibera n. 382) ed aggiudicati alla Costruzioni Dondi srl di Rovigo;

che nella citata delibera veniva fissata al 17 settembre 1993 la data ultima per la consegna dei lavori; tuttavia una sequenza di proroghe ha spostato via via tale termine, fino all'ultima proroga scaduta il 15 dicembre 1999;

che, come già detto, oltre al completamento della rete fognaria, la Dondi avrebbe dovuto provvedere anche al necessario impianto di depurazione;

che da articoli apparsi sulle pagine di cronaca dei quotidiani locali si è appreso che il dissesto ambientale è prodotto dal continuo fluire di liquami che discendono a valle, mentre le falde delle sorgenti del Ninfa vengono irrimediabilmente compromesse a monte;

che, dato il degenerare della situazione, del caso è stata investita anche la magistratura con un esposto presentato alla procura della Repubblica, nel quale si specifica che, a tutt'oggi, le opere non risultano né attivate né funzionanti;

che nel corso degli ultimi anni sulla ditta Dondi si sono sollevati pesanti critiche e giudizi circa il modo di operare; infatti, oltre a numerose revisioni dei prezzi sui lavori in questione ed alle già ricordate inadempienze contrattuali di consegna dei lavori, la stessa avrebbe anche operato svariati aumenti delle tariffe idriche essendo anche concessionaria del servizio idrico e della rete fognaria;

che, a seguito di un sopralluogo effettuato dallo scrivente, è stato possibile constatare la situazione di stallo del depuratore, sottoposto a sequestro da parte del tribunale di Latina per una vertenza promossa dalla società appaltatrice Dondi, e verificare l'esistenza nel comune di Norma di fognature a cielo aperto, segno di un evidente degrado;

che detta società avrebbe chiesto circa un altro milione di euro a titolo di «revisione dei prezzi»;

che, anche a detta degli stessi tecnici del comune di Norma, l'amministrazione comunale avrebbe già riconosciuto e pagato altre revisioni di prezzo;

che, in questi giorni, c'è un continuo fluire di liquami lungo la via Norbana, e a tale riguardo è stata interessata la ASL di Latina,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali motivi possano giustificare da un lato l'operato del comune, che prevede di far costruire un depuratore in una zona che dovrebbe essere protetta e non obietta sulle reiterate revisioni di prezzi e, dall'altro, una totale inerzia dello stesso comune nei confronti della ditta Dondi che non consegna i lavori appaltati ormai da quasi un decennio;

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di tale situazione e dello stato di «insalubrità» nel quale sono condannati a vivere, da quasi un decennio, i cittadini di Norma;

se non ritengano doveroso intervenire con la massima urgenza:

per riportare a condizioni di normalità tale inaccettabile situazione, indegna anche del più arretrato dei paesi;

per accertare eventuali violazioni e responsabilità civili, penali ed amministrative al fine di fare piena luce sulle dinamiche che hanno consentito il perdurare dei ritardi sulle consegne ed il rispetto degli obblighi contrattuali;

per controllare la legittimità dell'operato della Dondi srl anche come concessionaria e per disporre specifici sopralluoghi al fine di escludere l'ipotesi di maggiori e più gravi danni ambientali;

se, a causa di quanto sopra esposto, non intendano procedere ad urgenti provvedimenti amministrativi nei confronti del comune di Norma.

(4-03079)

(8 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alle presunte irregolarità amministrative e gestionali verificatesi presso l'amministrazione comunale di Norma (Latina) riferite, in particolare, ai lavori di adeguamento della rete fognaria e di realizzazione dell'impianto di depurazione, si rappresenta quanto segue – sulla base delle notizie fornite dal competente Ufficio Territoriale del Governo.

Il Comune di Norma, con contratto di appalto registrato il 18 dicembre 1992, aveva assegnato i lavori di cui in premessa alla Società «Dondi S.p.A», con sede in Rovigo.

La vicenda esecutiva del contratto si è, però, complicata a causa dei rapporti conflittuali insorti tra la Società appaltante e la Ditta esecutrice. Da tale situazione è scaturito un contenzioso, tuttora pendente presso l'Autorità Giudiziaria di Latina che, nell'anno 2000, aveva provveduto a sequestrare l'impianto stesso.

Il sindaco di Norma ha fatto, inoltre, conoscere che:

l'area interessata dalla realizzazione del depuratore ha ottenuto regolare nulla osta da parte delle autorità competenti, in relazione alla presenza del vincolo idrogeologico;

l'impianto depurativo è stato riconsegnato all'amministrazione comunale di Norma da oltre un anno;

è stata deliberata la risoluzione in danno dell'appaltatore del contratto con la Ditta «Dondi»;

il servizio lavori pubblici si è attivato tempestivamente per ottenere dalla Direzione Lavori la definizione del progetto di completamento e dal Collaudatore la conforme espletazione delle procedure di collaudo;

la Ditta «Dondi S.p.a.» non risulta concessionaria del servizio idrico e della rete fognaria;

le analisi di laboratorio ASL, relative al prelievo di campioni idrici presso i fontanini pubblici della rete idrica comunale, forniscono riscontri positivi in relazione alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;

i fenomeni di dissesto presenti lungo le pendici della strada provinciale Norbana, interessanti, di fatto, anche zone distanti dal nucleo abitato, risultano riconducibili alla natura geo-morfologica dei suoli, tenuto conto delle analisi tecniche condotte per la realizzazione delle relative opere di presidio.

Il Sindaco ha, da ultimo, precisato che gli episodi di fuoriuscita di liquami lungo la strada provinciale Norbana, richiamati dall'onorevole interrogante, sono circoscritti ad una distinzione delle apparecchiature elettroniche di regimazione della stazione di sollevamento posta lungo la strada provinciale e che, a seguito di ripetuti interventi manutentivi a cura di una ditta specializzata, il problema è stato risolto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

PETRINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

Piacenza è una delle poche città capoluogo ad aver conservato la cinta muraria bastionata del XVI secolo. Costruita a partire dal 1525 per volontà del papa Clemente VII, in un ampio programma di rinnovo delle fortificazioni delle città dello Stato Pontificio, affidato ad alcuni tra i più grandi architetti ed ingegneri militari del Rinascimento – fra i

quali Giuliano da Sangallo, Francesco Peruzzi e lo stesso Michelangelo – la cinta fu completata nel 1548 con la costruzione della cittadella pentagonale di Pier Luigi Farnese, principe del neonato ducato farnesiano che in Piacenza aveva la sua prima capitale.

le mura di Piacenza, esempio tra i più significativi dell'architettura militare cinquecentesca, hanno conservato tre quarti del loro sviluppo, il tratto nord-orientale essendo stato demolito per costruire la stazione ferroviaria, nel secondo Ottocento. Per decenni, dalla fine del XIX secolo al primo dopoguerra, esse sono sfuggite al pericolo di demolizione integrale che le amministrazioni comunali avrebbero voluto attuare. Per altri decenni sono sopravvissute all'incuria e all'abbandono. Negli anni Cinquanta alcune porzioni di esse, come il bastione di Borghetto (bene demaniale), sono state occupate – si ritiene previa concessione – da piccoli capannoni per rimesse e laboratori artigianali, cresciuti come vere superfetazioni sulle strutture rinascimentali;

dagli anni Ottanta cresce nella città un interesse sempre maggiore sulle mura, sulla loro storia, sul loro possibile restauro; si sviluppano ricerche storiche, tesi, convegni, pubblicazioni, si costituisce, un'associazione per la realizzazione di un «Parco delle Mura», mentre l'Ente per il restauro di Palazzo Farnese e delle Mura Farnesiane si attiva per il reperimento dei fondi necessari all'opera di conservazione del monumento;

nel giugno 1996 ha inizio il restauro con un primo intervento diretto dall'architetto Rainone, funzionaria della Soprintendenza per i beni ambientali, artistici ed architettonici dell'Emilia (finanziamento per 1.3 miliardi su fondi ordinari in tre annualità);

nel luglio 2000 un secondo intervento riguarda la Porta Borghetto e il bastione omonimo per complessivi 4,8 miliardi finanziati con i fondi straordinari derivati dal gioco del lotto (legge finanziaria 1996) destinati «alla conservazione e al recupero di beni storici». Il 1° stralcio di quest'intervento prevede 2,2 miliardi di lavori: progetto e lavoro sono affidati direttamente dal Soprintendente per beni ambientali e architettonici dell'Emilia, Elio Garzillo, ai professionisti esterni Marco Dezzi Bardeschi e A. Lalatta. Nessun progetto è presentato al Consiglio Comunale né portato a conoscenza degli Uffici comunali competenti in materia edilizio-urbanistica;

nel luglio 2001 dal cantiere emergono forme costruttive e colori completamente estranei all'architettura del bastione cinquecentesco e alle sovrastanti strutture edilizie destando stupore e preoccupazione negli ambienti politici, sociali e culturali della città. Al Presidente dell'Ente per il restauro di Palazzo Farnese e delle Mura farnesiane, che visita il cantiere, si spiega che i nuovi volumi con la copertura in lamiera curva e azzurra sono «ali che vogliono ricordare la postazione contraerea collocata sul bastione in tempo di guerra»;

ne deriva una accesa discussione critica nei confronti dell'intervento di restauro che vede protagonisti la Commissione Consiliare Comunale competente, il Consiglio della prima Circoscrizione, l'Ente per il restauro di Palazzo Farnese e delle Mura farnesiane, l'Associazione per il

Parco delle Mura di Piacenza, la sezione piacentina della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, Italia Nostra, autorevoli protagonisti della vita culturale piacentina nonché comuni cittadini;

il 12 novembre 2001, a seguito di un sopralluogo, i consiglieri membri della Commissione «Assetto del territorio» pongono una serie di quesiti agli uffici comunali competenti per conoscere le prescrizioni del Piano Regolatore Generale nell'area interessata dall'intervento, nonché le procedure seguite nei confronti del Comune di Piacenza da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio dell'Emilia. I responsabili degli uffici comunali rispondono il 28 novembre, parlando di «assoluta mancanza di informazioni», ribadendo che non esistono agli atti richieste di pareri né trasmissioni di procedimenti e sottolineando che – da quanto è possibile verificare informalmente – le opere non sono conformi alla definizione di «restauro scientifico», secondo definizione e norma dell'articolo 47 della legge regionale n. 47/1978;

il 15 novembre 2001 il Consiglio della Circoscrizione 1 (Centro Storico) invita il Sindaco a richiedere un'ispezione ministeriale. Stessa richiesta è fatta da alcuni consiglieri comunali di minoranza e maggioranza;

il 20 novembre 2001 si svolge un pubblico dibattito, con la presenza del sottosegretario onorevole Vittorio Sgarbi (che aveva precedentemente fatto un sopralluogo), del Soprintendente ai beni architettonici della Regione Elio Garzillo e del progettista architetto Marco Dezzi Bardeschi. In questo contesto il Sottosegretario propone la rimozione delle «orripilanti volte» della copertura, lasciando intendere, invece, la disponibilità ad accettarne la sottostante muratura poiché è ormai costruita;

il 29 novembre 2001 gli Uffici comunali competenti in materia urbanistica documentano alla Regione Emilia-Romagna e al Ministero delle infrastrutture, le difformità dell'intervento rispetto alle norme del Piano Regolatore Generale nonché le omissioni procedurali da parte della Soprintendenza. Nella relazione si afferma esplicitamente che «le opere in corso di realizzazione in Piacenza, Bastione di Porta Borghetto, sono in contrasto con quanto previsto dal Piano Regolatore vigente ... ed inoltre le opere realizzate sono in contrasto con l'articolo 36 della legge regionale n. 47 del 7.12.1978 e successive modificazioni poiché sono state alterate le quote delle coperture oltre ad aver apportato modificazioni volumetriche»;

il 19 dicembre 2001 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede alla Regione Emilia-Romagna di riferire in merito ai lavori in corso di realizzazione sul Bastione di porta Borghetto per i quali il Comune ha rilevato difformità dalle prescrizioni del Piano Regolatore;

alla luce di quanto esposto, si rileva che non risulta si sia adempito alle prescrizioni degli articoli 46 (Restauro dei beni dello Stato in uso ad altra amministrazione) e 29 (Vigilanza sui beni culturali) del decreto legislativo n. 490/1999 secondo il quale l'approvazione del progetto e la vigilanza sui lavori è di competenza del Ministero per i beni culturali che deve trasmettere il progetto al Comune e comunicare allo stesso l'inizio dei lavori. Aggiungasi che, quando i lavori sono in contrasto con lo

strumento urbanistico locale (PRG), non sussistendo alcun autonomo potere di deroga da parte dello Stato sugli strumenti urbanistici comunali, devono essere attivate le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 18 aprile 1994 secondo il quale (articolo 2) «l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi...è fatto dallo Stato di intesa con la Regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente»;

al riguardo si consideri che il Piano Regolatore Generale in vigore all'epoca della progettazione prevedeva che una parte degli edifici presenti sul Bastione di Borghetto, precisamente individuata, in caso d'intervento, fosse assoggettata a restauro scientifico, secondo le modalità previste dall'articolo 31, comma c), della legge n. 457/1978 e successive modificazioni e integrazioni, mentre la rimanente parte di volumi, identificata con specifica simbologia grafica, dovesse demolirsi;

in evidente difformità con le previsioni del Piano Regolatore Generale l'intervento in corso di realizzazione ha demolito alcune delle componenti edificate per le quali era previsto il restauro scientifico ed ha ricostruito, variando quote e sagome, alcuni dei volumi per i quali era prevista la demolizione;

infine si rileva che è stata disattesa la finalità per la quale era stato erogato il finanziamento stanziato dalla legge finanziaria 1996 «per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici». Infatti, nel caso in questione sono stati realizzati nuovi volumi difformi rispetto ai preesistenti per quote, sagoma, colore (coperture curve in lamiera colorata) e tessitura muraria (corsi di laterizio «a graticcio», su modelli dell'architettura rurale), sono stati costruiti nuovi corpi d'impianto totalmente estraneo all'architettura del bastione (torrioni a pianta poligonale) ed infine le coperture dei corpi minori sono state rifatte con materiali totalmente nuovi. Tutto ciò in difformità con i criteri che definiscono il recupero e la conservazione dei beni storico-artistico-architettonici,

si chiede di sapere:

se non si intenda verificare la correttezza della procedura seguita per l'approvazione del progetto in base alle disposizioni vigenti e – mediante apposita ispezione ministeriale – la corretta applicazione dei principi del restauro monumentale contenuta nel richiamato del decreto legislativo 490/1999;

quali misure si intenda adottare qualora siano accertate violazioni di legge relativamente all'intervento in questione.

(4-01655)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – Si premette che l'articolo 822 del codice civile riconosce, ai beni immobili di proprietà dello Stato, aventi valore di beni culturali, la qualità di beni demaniali e, in quanto tali, la loro tutela amministrativa

spetta al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministero per i beni e le attività culturali.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, attribuisce alla competenza esclusiva dell'Amministrazione dei beni culturali il potere di approvazione degli interventi di restauro da eseguire sui beni del demanio storico artistico, nonché i poteri di vigilanza sui lavori. Si precisa, peraltro che, per quanto riguarda l'esclusiva competenza in materia, da affermare in via di principio, tutta la più accreditata dottrina si è espressa in tal senso.

Più in generale si sottolinea, altresì, il principio – più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa – secondo il quale l'azione di tutela dei beni culturali demandata alla competente Amministrazione statale non può «essere in alcun modo condizionata dai provvedimenti amministrativi volti ad attuare la disciplina urbanistica delle costruzioni, degli insediamenti e del territorio» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 ottobre 1980, n. 994).

Alla luce di quanto sopra, la competente Soprintendenza riferisce che, nel caso dell'intervento di restauro del Bastione di Porta Borghetto, l'Amministrazione comunale di Piacenza non poteva che prendere atto di un progetto di restauro del bene appartenente al demanio statale, espressamente e specificamente approvato dal competente Soprintendente, non potendo esprimere al riguardo valutazioni sia nel merito intrinseco delle singole scelte progettuali che nei riguardi della «filosofia» del restauro.

Al di là di questo astratto quadro normativo di riferimento, la Soprintendenza evidenzia che, in concreto, vi è stato un proficuo ed ampio rapporto collaborativo tra la stessa ed il Comune di Piacenza e la Giunta, i quali sono stati informati sulle scelte effettuate nonché sul progettato intervento illustrato in ogni sua parte e significato, con ciò partecipando al medesimo.

La Soprintendenza fa presente che il Bastione Borghetto, unico punto di reale possibile fruizione pubblica e quotidiana del bene architettonico «mura», fino ad oggi inaccessibile, offre alla città un inedito luogo di incontro per lo sviluppo di attività artistiche e culturali.

Si rende noto che le strutture di cui è previsto l'impiego – e di cui si è ritenuta funzionale la conservazione – sono tutte preesistenti, ivi inclusi due recenti corpi di fabbrica fino a poco tempo fa destinati ad attività artigianali – quali la lavorazione dei vetri e l'idraulica – senza alcuna perdita volontaria di stratificazione storica.

La stessa Soprintendenza ha precisato, altresì, che una diversa impostazione metodologica di intervento, corrispondente al periodo storico di costruzione delle predette mura, avrebbe dovuto comportare l'eliminazione di tutte quelle molteplici «superfetazioni o serie di costruzioni eterogenee, sorte sulla sommità del bastione» nel tempo, e la conseguente

evidente assimilazione del Bastione Borghetto alle condizioni del vicino Bastione Campagna, attualmente un rudere senza alcun utilizzo.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

URBANI

(20 febbraio 2003)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge finanziaria in discussione in Parlamento stabilisce misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica, con conseguenti notevoli sacrifici per la scuola ed i suoi operatori: diminuzione dei posti di sostegno per gli alunni diversamente abili, riduzione del numero dei docenti e dei collaboratori scolastici, aumento degli alunni per classe, eccetera;

l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che un contingente di dirigenti scolastici e personale docente nel limite massimo di 100 unità ciascuno possano essere rispettivamente assegnati:

agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;

alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;

il Ministro dell'istruzione avrebbe dichiarato di voler recuperare risorse finanziarie riducendo sensibilmente il numero degli operatori scolastici a vario titolo esonerati dall'insegnamento,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri in vigore per l'assegnazione del personale scolastico agli Enti e alle Associazioni;

quale sia il numero preciso dei comandi e gli Enti e Associazioni a cui gli stessi siano stati assegnati, con la precisazione delle unità per ogni singola istituzione e quali controlli si intenda effettuare per verificare che tale personale sia utilizzato effettivamente per il programma e le iniziative stabilite.

Si chiede, inoltre, di sapere se corrisponda al vero che:

gli operatori scolastici comandati per lo più svolgano attività nell'interesse esclusivo dell'Ente o Associazione presso cui sono stati assegnati, senza alcuna verifica da parte delle autorità scolastiche preposte al controllo;

ad alcuni operatori scolastici sia stato assegnato il comando per permettere loro di svolgere liberamente l'attività politica presso Consigli comunali o provinciali senza l'onere dell'insegnamento, tanto che detto personale non presta alcuna attività presso l'Ente o Associazione a cui è stato destinato;

all'Associazione dei dirigenti scolastici DISAL di Milano, appartenente alla Compagnia delle Opere presso cui ha sede, siano stati assegnati ben due dirigenti scolastici (quindi con un onere per lo Stato di ben 60 mila euro ciascuno), nonostante detta Associazione abbia un numero assai modesto di iscritti e sia sorta soltanto un paio d'anni fa;

la Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia abbia distaccato dall'insegnamento diversi docenti ufficialmente per la realizzazione di progetti didattici nelle scuole, di fatto invece detto personale sia stato assegnato allo svolgimento di compiti d'ufficio presso lo stesso Ufficio Scolastico Regionale;

i comandi dei docenti assegnati ad alcuni uffici della Direzione Scolastica Regionale siano stati definiti con totale discrezionalità, senza alcun oggettivo criterio di selezione se non quello della «raccomandazione».

(4-03148)

(15 ottobre 2002)

RISPOSTA. - È opportuno rammentare che la materia dell'utilizzazione del personale scolastico presso Enti o Associazioni è attualmente regolata dall'articolo 26, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: in particolare, il comma 8 prevede un contingente di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente, da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica, per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, e due ulteriori contingenti, nel limite massimo di 100 unità ciascuno, da assegnare agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ed alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per la loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Il comma 10 della citata legge n. 448 del 1998 prevede invece che le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico, possono richiedere, in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici. Tali comandi, per l'anno scolastico 2002/2003, sono stati assegnati dalla circolare ministeriale n. 36 del 19 marzo 2002 alla competenza dei Direttori Generali Regionali, restando tutte le altre utilizzazioni di competenza dell'Amministrazione centrale, che ha infatti disposto il distacco presso la DISAL dei due dirigenti, ai quali fa riferimento l'interrogante.

Per quanto attiene alle 500 unità di personale da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica, per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, la circolare ministe-

riale 13 aprile 2001 ha definito la ripartizione del contingente tra gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, assegnando in particolare alla Lombardia 43 unità.

È stata pertanto attivata una procedura di selezione per titoli e colloquio finale del personale interessato, a conclusione della quale è stata stilata una graduatoria finale, di validità biennale, sulla cui base si sono effettuati i relativi comandi.

Si fa presente che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si avvale, in misura peraltro assai limitata, della collaborazione di personale docente particolarmente esperto, per la realizzazione di specifici progetti aventi articolazione sul territorio, in precedenza a livello provinciale ed ora in una dimensione regionale, relativi in particolar modo al miglioramento dell'offerta formativa e alle problematiche giovanili, aventi forte valenza sia dal punto di vista didattico, che per la facilitazione del rapporto con gli studenti e le loro famiglie; resta esclusa la utilizzazione di detto personale in compiti meramente amministrativi.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(19 febbraio 2003)

RONCONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Atteso:

che nella città di Todì il 26 e 27 maggio 2002 si è votato per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;

che tra le liste presentate a supporto del candidato Sindaco di centro-sinistra quella denominata «Socialisti Democratici Italiani – Movimento Repubblicano Europeo» aveva tra i candidati dipendenti della ASL di Todì che con il ruolo di vigili sanitari svolgono attività di controllo su aziende, esercizi commerciali ed artigianali anche di Todì;

che i suddetti candidati hanno ottenuto uno straordinario numero di preferenze personali;

che la suddetta lista ha ottenuto uno straordinario consenso non riscontrato mai nelle passate consultazioni elettorali;

che nella suddetta lista il rapporto tra il voto di lista e il numero delle preferenze è praticamente equivalente e dunque anch'esso assolutamente anomalo,

si chiede di sapere:

se i suddetti candidati siano stati esentati dalla loro attività professionale nel corso della campagna elettorale oppure abbiano continuato a svolgere attività di controllo nella stessa città e nello stesso tempo in cui svolgevano campagna elettorale;

se non si riscontri una «incompatibilità ambientale» tra chi esercita professioni che obbligano al controllo di importanti attività economiche ed

in particolare se non vi siano gli estremi per il cosiddetto «voto di scambio».

(4-02292)

(4 giugno 2002)

RISPOSTA. – Sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio territoriale del Governo di Perugia risulta che la Commissione elettorale competente non ha ravvisato, nella circostanza lamentata, alcuna condizione di incompatibilità o ineleggibilità rispetto alle disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Tra l'altro, nell'attuale ordinamento, eventuali cause ostative all'elezione dell'amministratore locale, possono essere rilevate dallo stesso consiglio comunale (articolo 69, comma 1, del Testo unico n. 267 del 2000), ovvero, in sede giurisdizionale, con ricorso proposto davanti al Tribunale civile da parte di qualsiasi cittadino elettore del comune (articolo 70, comma 1, del suddetto Testo unico).

Per quanto riguarda eventuali profili penali connessi agli incarichi professionali ricoperti dai candidati della lista «S.D.I. Socialisti Democratici Italiani» la competente Autorità giudiziaria sta svolgendo attività investigativa tuttora coperta da segreto istruttorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(27 febbraio 2003)

RONCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Atteso che: il giorno 14 ottobre 2001 si è tenuta la cosiddetta «Marcia della pace Perugia-Assisi»;

la suddetta marcia è stata caratterizzata dalla massiccia partecipazione di aderenti ai partiti di sinistra e da simpatizzanti di cosiddetti «anti-global» e comunque con una chiara collocazione anti-americana;

la marcia stessa ha con tutta evidenza determinato un grave danno alla credibilità internazionale complessiva del nostro Paese in un tempo in cui tutte le nazioni dell'Europa e dell'Occidente sono schierate senza esitazione contro il terrorismo e solidali con gli Stati Uniti,

si chiede di sapere:

se risponda a verità che ben 300 milioni siano stati spesi dagli enti locali dell'Umbria per sostenere le sole spese di cancelleria per l'organizzazione della suddetta marcia;

se gli organizzatori siano dipendenti degli enti locali e per questo loro ruolo ricevano un regolare stipendio;

quale sia stata la spesa complessiva per l'organizzazione della marcia e chi abbia finanziato la stessa.

(4-03927)

(20 febbraio 2003)

RISPOSTA. – L'edizione della Marcia per la Pace fa seguito alla prima marcia organizzata nel 1961 dal perugino Aldo Capitini, filosofo e fondatore del movimento non violento, ispiratore della fondazione a lui intitolata i cui scopi sono, appunto, la cultura della pace e della nonviolenza.

Nel 1995 è stata ideata e promossa dalla Tavola della pace (organizzazione a carattere nazionale, costituita presso il Sacro Convento di San Francesco di Assisi e di cui lo stesso fa parte unitamente a numerose altre associazioni) e dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace (composto da Comuni, Province e Regioni per un totale di 356 istituzioni) l'Assemblea dell'Onu dei popoli quale occasione di incontro della società civile mondiale impegnata a promuovere i diritti umani per tutti e a costruire un «altro» mondo libero dalla guerra e dall'oppressione, dalla povertà e dallo sfruttamento, alla quale hanno aderito centinaia di associazioni e istituzioni locali.

Da quella data in poi ogni riunione dell'Assemblea dell'Onu dei popoli si è sempre conclusa con la Marcia per la Pace Perugia-Assisi.

A conclusione della 3ª Assemblea dell'Onu dei popoli svoltasi nel 1999 è stato rinnovato l'impegno a organizzare la 4ª edizione nel 2001, successivamente programmata dall'8 al 14 ottobre 2001 con la marcia intitolata «Cibo, acqua e lavoro per tutti». Obiettivo del progetto, era l'organizzazione di una settimana di iniziative per la pace e la giustizia nel mondo che coinvolgesse tutte le piccole e grandi città del nostro Paese, con specifiche iniziative volte a:

valorizzare e rafforzare il ruolo degli Enti locali per la pace, la solidarietà, la cooperazione e la democrazia internazionale;

investire sui giovani, per lo sviluppo della cultura della pace e della solidarietà;

contribuire alla crescita della società civile mondiale, sviluppando l'alleanza tra istituzioni locali, associazioni, parlamenti, governi ed istituzioni internazionali.

La Giunta regionale con atto n. 311 del 30 marzo 2001 ha deliberato di aderire al Comitato promotore del progetto «Marcia per la Pace Perugia-Assisi e 4ª Assemblea dell'Onu dei Popoli» in programma dall'8 al 14 ottobre e di partecipare finanziariamente alla realizzazione del progetto in argomento con una quota partecipativa di lire 150.000.000 a fronte di una spesa complessiva di circa lire 650.000.000, nella quasi totalità reperiti da elargizioni di circa 200 Enti Locali, prevalentemente Comuni, Province e Regioni italiane.

La Regione ha aderito all'intero progetto per il quale è stato presentato un unico bilancio di previsione, dal quale non è dato rilevare il costo presunto, per la sola Marcia per la Pace.

La Provincia di Perugia non ha elargito alcuna somma, ma ha messo a disposizione dell'organizzazione tre unità di personale ed una autovettura.

Il progetto aperto è rivolto a tutti coloro che ne condividono le finalità ed ha avuto il consenso e la partecipazione di esponenti laici e religiosi di movimenti, sindacati, organizzazioni non governative, istituzioni

locali e università, centri di ricerca, *network* internazionali provenienti da numerosi paesi impegnati a favore della pace e dei diritti umani.

La manifestazione «Marcia per la Pace 2001» ha assunto, in considerazione dell'eccezionale partecipazione, anche il carattere di evento di protezione civile con la conseguente esigenza di attuare numerosi interventi preventivi a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei cittadini.

In relazione a tale specifico aspetto alcuni dipendenti della Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia e dei Comuni territorialmente interessati (Perugia, Bastia Umbra, Assisi) sono stati incaricati di collaborare all'attuazione del dispositivo istituzionale di protezione civile coordinato dalla Prefettura-UTG di Perugia.

La manifestazione, nonostante la massiccia partecipazione, si è svolta in un clima sereno, senza incidenti o turbative all'ordine pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(27 febbraio 2003)

STANISCI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

nell'anno 2002 la produzione dei pomodori è stata fortemente danneggiata dalle condizioni atmosferiche sfavorevoli e questo ha determinato anche un forte calo della produzione dei derivati di pomodoro;

per allungare i concentrati e le salse sarebbero stati utilizzati derivati di pomodoro di provenienza cinese stante quanto denunciato dalle associazioni dei lavoratori;

secondo le stime effettuate, così come riportato sulla stampa, a fronte di 396.000 tonnellate di concentrato di pomodoro prodotte in Italia, sarebbero state importate dalla Cina ben 82.000 tonnellate di prodotto pari a circa il 20 per cento delle conserve di pomodoro confezionate in Italia;

questo fenomeno è grave e preoccupante, soprattutto perché al contrario di quanto avviene per altri prodotti alimentari quali gli ortofruttili e le carni, non esiste normativa alcuna che preveda una etichettatura dettagliata che descriva la provenienza di tutto il prodotto;

spesso questo prodotto non è di qualità, come denunciato in precedenti interrogazioni riguardanti sempre il pomodoro proveniente dalla Cina;

i cittadini devono sapere quello che mangiano, chi lo produce, e quali sono le dosi di ciascuna parte del prodotto;

si potrebbe parlare, in questo caso, di agropirateria, di frode in commercio, dal momento che, pur non essendo stata infranta nessuna normativa, tuttavia non si può continuare a fare credere che il prodotto sia confezionato in una certa zona, mentre la provenienza è altrove;

il danno che subiscono le aziende italiane di trasformazione che usano solo prodotti nazionali e pagano i dazi doganali è grave. Siamo di fronte ad un vero e proprio sfruttamento di immagine delle zone tradi-

zionali di coltivazione, all'inganno nei confronti dei consumatori, e al danno per i produttori agricoli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che si debba salvaguardare la tipicità del prodotto quale il pomodoro con la obbligatorietà di etichettature chiare che indichino la provenienza del prodotto stesso;

se non creda che sia opportuno intervenire per impedire le operazioni di import-export troppo disinvolute, che causano con la scarsa trasparenza e la frode, danni notevoli a tutta la filiera;

se non ritenga che sia necessario intensificare i controlli di filiera per impedire la contaminazione di un prodotto principe dell'agricoltura e della cucina italiana e meridionale.

(4-03873)

(12 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento alla questione evidenziata nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'Amministrazione segue da tempo il fenomeno dell'importazione dalla Cina di concentrato di pomodoro destinato alla nostra industria di trasformazione; prima ancora che se ne occupasse la stampa.

Sin dallo scorso mese di gennaio gli Uffici competenti hanno richiamato l'attenzione delle Regioni sull'esigenza di assicurare, nell'ambito della funzione di controllo prevista dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, verifiche puntuali volte ad evitare che quantitativi di concentrato di pomodoro potessero essere illecitamente inseriti nel complesso della trasformazione del pomodoro in regime di aiuto.

A seguito delle notizie riportate dalla stampa, l'Amministrazione ha ritenuto indispensabile rafforzare le iniziative a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari ed a salvaguardia del consumatore.

In tale ottica è stato incaricato il Corpo Forestale dello Stato di svolgere un'approfondita azione di controllo.

In particolare, il Corpo Forestale è stato incaricato di verificare – anche con riferimento alle importazioni di concentrato dalla Cina, eventualmente provenienti da altro Paese comunitario – il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale a tutela della qualità dei prodotti, dell'igiene degli stessi, nonché le condizioni di importazione con riferimento anche ai relativi certificati.

È del tutto evidente che eventuali comportamenti illeciti vanno perseguiti non solo perché posti in essere in violazione della normativa vigente, ma anche perché arrecano un rilevante danno all'immagine del nostro Paese in termini di qualità e tradizione.

Un sistema completo di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti agroalimentari consentirà di rafforzare il sistema di garanzia della produzione agroalimentare di qualità e di tutela del consumatore.

Al riguardo, si ricorda che il disegno di legge ordinamentale collegato alla finanziaria dello scorso anno, recentemente approvato da parte

del Parlamento, tra le altre, reca delega al Governo per la messa a punto di sistemi di etichettatura e di tracciabilità nel comparto agroalimentare.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(25 febbraio 2003)

TURRONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

da anni i cittadini residenti nella Zona 8 del Comune di Milano Via San Galdino 5, Via Giuseppe Prina 9 ang. Via F. Londonio 15, Via Monteceneri 68 ang. Via Plana 32/38 (TIM), Via Mantegna 11 (TIM), Corso Sempione 33 (RAI) e Piazza Firenze 6 chiedono la delocalizzazione delle stazioni radiobase ubicate nel territorio di competenza dell'amministrazione della Zona 8, in applicazione delle leggi vigenti, del principio di cautela e della salute dei residenti;

la stazione radiobase di Via San Galdino 5 è sita nelle immediate adiacenze dell'Ospedale pediatrico Buzzi, che ospita pazienti minorenni;

la stazione radiobase di Via San Galdino 5 risulterebbe essere priva della necessaria autorizzazione edilizia per la sua costruzione ed installazione;

è pendente avanti al TAR della Lombardia un procedimento atto a chiedere la delocalizzazione dell'impianto di via San Galdino 5;

i residenti nelle vicinanze della stazione radiobase sita in via San Galdino 5 lamentano strani fenomeni di spontanea accensione degli impianti elettrici ed elettronici siti nelle proprie abitazioni (quali computer, elettrodomestici, forni microonde, radio, televisori, ecc.);

i macchinari dell'Ospedale Buzzi potrebbero non rispondere in maniera corretta alle funzioni richieste a causa dell'interferenza dei campi elettromagnetici, con grave rischio dei pazienti minorenni ivi ospitati;

anche nella precedente legislatura il Ministro dell'ambiente si era occupato dell'impianto di via San Galdino 5;

l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 stabilisce valori e parametri allo scopo di valutare se l'intensità dei campi elettrici nell'area abitativa circostante gli impianti radiobase sia maggiore dei livelli di attenzione definiti a tutela della salute dei residenti e della legge regionale della Lombardia 11 maggio 2001, n. 11, «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione» stabilisce, all'articolo 4, comma 8: «È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni»;

la circolare regionale n. 58 del 2001 della Regione Lombardia chiarisce che «la prescrizione è da ritenersi soddisfatta quando gli impianti

per le telecomunicazioni e la radiotelevisione siano installati in punti che non ricadano in pianta entro il perimetro degli edifici e strutture di cui al suddetto comma e delle loro pertinenze», ma il regolamento attuativo della legge regionale, già licenziato dalla Giunta Regionale, deve ancora ottenere il parere definitivo della commissione competente;

nel frattempo gli impianti radiobase continuano ad effettuare emissioni in prossimità di edifici scolastici, ospedali e strutture che ospitano soggetti deboli particolarmente esposti ai rischi derivanti da elettroinquinamento;

la società Milanosport SpA (la società che gestisce molti impianti sportivi del Comune di Milano) controllata dal Comune di Milano ha siglato un'intesa con il consorzio H3G per l'installazione di antenne per la telefonia cellulare che verranno posizionate nei terreni dei diversi impianti, tenendo presente che gli impianti sportivi sono quasi sempre dedicati alle attività di minorenni;

all'installazione di alcuni impianti l'ARPA ha già segnalato al Comune «l'opportunità di sospendere l'autorizzazione da esso rilasciata»;

il 21 giugno 2001 è stata inoltrata al Consiglio di Zona 8 del Comune di Milano un'interrogazione urgente a risposta scritta sugli argomenti suesposti;

l'8 novembre 2001 è stata inoltrata al Consiglio di Zona 8 del Comune di Milano una mozione urgente sugli argomenti suesposti;

il 15 novembre 2001 i cittadini residenti nella Zona 8 (Fiera-Sempione-Gallaratese-Quarto Oggiaro) e tutti i partiti della minoranza del Consiglio della Zona 8 di Milano hanno promosso e firmato una petizione popolare *ex* articolo 34, Titolo IV, del Regolamento del decentramento Territoriale' approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26 del 1997, entrato in vigore il 24 aprile 1997,

si chiede di sapere:

se siano stati adottati o se stiano per adottarsi urgenti provvedimenti in proposito, a tutela della salute dei cittadini;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quali siano gli intendimenti dell'Amministrazione comunale di Milano a proposito degli impianti di cui in premessa;

se sia stata effettuata una verifica ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11;

se sia stata disposta la delocalizzazione degli impianti indicati (in particolare quello di via San Galdino 5, ancorché in prossimità dell'Ospedale Buzzi);

se non ritengano che debba essere sospesa l'installazione di antenne per la telefonia cellulare negli impianti sportivi gestiti dalla società Milanosport SpA in esecuzione dell'intesa con il consorzio H3G;

se si intenda adottare dei provvedimenti per interrompere urgentemente la situazione sopra descritta.

(4-00947)

(21 novembre 2001)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'installazione delle antenne in via S. Galdino 5^a Milano, si riferisce che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Lombardia ha condotto nell'arco di nove anni (dal 1992 al 2001) numerose campagne di misura allo scopo di determinare i livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti oggetto della presente interrogazione.

Il sito in questione, come risulta dalle comunicazioni dell'ARPA, si compone di 12 impianti di radiofonia, 6 impianti televisivi e 2 impianti per telefonia mobile, per una potenza nominale installata pari a 125 KW. Il maggiore contributo all'immissione di campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione della zona è a carico degli impianti radiofonici, essendo risultati trascurabili, finora, i contributi degli altri sistemi trasmettenti qui attivati.

Come si evince dalla relazione dell'ARPA Lombardia, a cavallo tra la fine dell'anno 2000 e l'inizio del 2001, i valori complessivi di immissione in alcuni punti erano superiori al valore di 6 V/m (valore definito come misura di cautela per le permanenze non inferiori alle 4 ore, come prescritto dal decreto ministeriale n. 381 del 1998), anche se ogni singola emittente risultava non superare tale valore di intensità di campo elettrico.

In seguito all'ordinanza ministeriale 2 febbraio 2001, inerente il sito in oggetto, sono state effettuate le verifiche strumentali al fine di accertare che ogni emittente radio, presente sul traliccio, avesse adottato gli adeguamenti tecnici necessari per ridurre il contributo di campo elettrico in ottemperanza all'ordinanza stessa. I risultati sono stati riportati dall'ARPA Lombardia in apposite relazioni in data 9 febbraio 2001 e 21 febbraio 2001 da cui si evince che l'intensità di campo elettrico totale risulta inferiore al valore di riferimento di 6 V/m e che le singole emittenti hanno attuato le riduzioni a conformità secondo le prescrizioni emesse.

Successivamente l'ARPA Lombardia ha proseguito il controllo delle immissioni dei campi elettromagnetici nell'area in esame effettuando misure strumentali con strumentazione a banda larga. I livelli di intensità di campo elettrico misurati finora sono risultati congruenti con il valore relativo alla misura di cautela previsto dalla legge. Si precisa, inoltre, che è tutt'ora presente, presso l'ospedale Buzzi, una centralina posizionata dal personale ARPA Lombardia, per la misura in continuo dei livelli di campo elettromagnetico.

Per quanto riguarda le eventuali interferenze di campi elettromagnetici con il funzionamento delle apparecchiature dell'ospedale Buzzi, ad oggi non risulta che ci sia stata alcuna risposta alla richiesta di notizie

in merito a ciò, fatta dal Servizio Territoriale ARPA di Milano rivolta alla Direzione dell'ospedale stesso.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(21 febbraio 2003)

VISERTA COSTANTINI, DEL TURCO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'Aquila, con sentenza n. 7/2002 pubblicata il 17 gennaio 2002, ha annullato l'atto di proclamazione degli eletti e gli atti ulteriori conseguenti le elezioni regionali del 16 aprile 2000, con conseguente effetto in ordine alla rinnovazione del procedimento elettorale;

detta sentenza è conseguente alla partecipazione alle elezioni di un candidato, il dottor Rocco Salini, che non aveva i requisiti di ammissibilità, perché condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di un anno e quattro mesi per falso ideologico, delitto che rientra nell'ambito di quelli connessi con abusi di potere e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

l'annullamento avviene in un quadro costituzionale modificato dal nuovo Titolo V° reso operante dal referendum costituzionale del 7 ottobre 2001. Tale quadro conferisce alle Regioni autonoma potestà legislativa di autoregolamentazione che impedisce ai poteri nazionali di intervenire, come invece è già avvenuto nel recente «caso Molise»;

la regione Abruzzo non ha ancora provveduto ad approvare il nuovo Statuto adeguato alle richiamate nuove norme costituzionali;

la situazione venutasi a determinare comporta gravi turbative alla vita politica, sociale ed economica della regione in quanto un organo non più legittimato esercita funzioni delicate di governo che intervengono nella vita dei cittadini senza dare alcuna garanzia di imparzialità e di conseguimento di interessi generali, tanto che un quotidiano regionale ha pubblicato un allarmante elenco di atti che la giunta illegittima ha assunto dopo la sentenza del TAR, e, quindi, in palese inottemperanza della stessa;

il perdurare di detta situazione potrebbe compromettere il corretto rapporto della dialettica democratica fin a creare problemi di ordine pubblico;

la regione Abruzzo che negli anni passati era riuscita ad avviare un modello economico di tale vivacità da farla uscire, prima tra tutte le regioni europee, dall'area delle regioni a ritardo di sviluppo, e che, contando sulle forze sane endogene, aveva superato lo shock causato dall'arresto della Giunta Regionale operante nel 1994 e presieduta proprio dallo stesso dott. Riccardo Salini, si vede ora riprecipitata nel marasma e nell'incertezza a causa dell'arrogante volontà delle forze politiche regionali del centro destra, che hanno voluto riportare al governo della regione la stessa persona arrestata e condannata per reati connessi nell'esercizio di pubbli-

che funzioni, sulla cui incandidabilità vi era certezza assoluta, nonostante la mendace dichiarazione di candidabilità certificata dallo stesso Salini,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda esercitare, nell'ambito delle competenze costituzionali, per garantire il rispetto delle regole democratiche nella regione Abruzzo in questa fase della vita politica, tanto delicata.

(4-01278)

(24 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Come noto, il TAR Abruzzo-L'Aquila, con sentenza n. 7-2002 del 9 gennaio 2002, depositata il 17 gennaio, ha disposto l'annullamento delle elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Abruzzo svoltesi il 16 aprile 2000, per l'incandidabilità del consigliere Rocco Salini.

Avverso tale sentenza sono stati proposti cinque ricorsi, tra l'altro da parte della Regione Abruzzo, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, in accoglimento delle istanze cautelari formulate dagli appellanti, ha disposto con ordinanze rese nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2002 – la sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, fino alla decisione nel merito, con espressa limitazione delle funzioni esercitabili dagli organi regionali all'ordinaria amministrazione ed alla trattazione degli affari indifferibili ed urgenti.

Successivamente il predetto Consesso, Sezione Quinta, con decisione n. 2333/02 del 16 aprile 2002, depositata il 2 maggio, in accoglimento dei ricorsi proposti e in riforma della citata sentenza del TAR, ha respinto il ricorso proposto in primo grado avverso le predette elezioni.

Si fa presente, inoltre, che il nuovo testo dell'articolo 126 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, non prevede, come invece disposto nella precedente formulazione, che, nelle more delle nuove elezioni, l'ordinaria gestione venga affidata ad una apposita commissione nominata, in caso di scioglimento del consiglio regionale, dal Presidente della Repubblica.

Inoltre l'articolo 126, nell'attuale testo, non considera espressamente l'ipotesi di impossibilità di funzionamento per cause diverse dallo scioglimento.

Si precisa che la regione Abruzzo non ha adeguato il proprio statuto ai principi della legge costituzionale n. 1/1999.

Con tale quadro normativo di riferimento, il Presidente della Giunta regionale ha posto uno specifico quesito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila inteso ad acquisire il parere in ordine all'individuazione dell'organo legittimato ad assumere gli atti di legge in attesa della definizione del giudizio e delle eventuali nuove elezioni.

L'Avvocatura, con parere n. 000785 – CT 1944/01 del 17 gennaio 2002, ha ritenuto che la fattispecie sia riconducibile alla previsione di

cui all'articolo 42 dello statuto regionale vigente, approvato con legge 22 luglio 1971, n. 480, in base al quale la Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del consiglio, rimangono in carica per gli affari correnti, fino all'elezione di nuovi organi.

Quanto sopra sul presupposto che nella figura generica delineata dalla suddetta legge possa farsi rientrare anche quella dell'annullamento delle elezioni in argomento, costituente il presupposto per la rinnovazione del consiglio.

Tale soluzione interpretativa, in linea con altro parere espresso in un caso simile dall'Avvocatura Distrettuale di Campobasso, viene tra l'altro ricollegata alla esigenza di assicurare, attraverso la continuità funzionale degli organi di governo di certi enti, l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione.

Si soggiunge che, alla stregua di detto parere e di quanto successivamente chiarito dalla stessa Avvocatura, mentre appare essere stata conforme ai principi generali dell'ordinamento giuridico la permanenza in carica del Presidente neo-eletto anche dopo il deposito della ricordata sentenza del TAR Abruzzo, non risulta che la Giunta regionale, secondo quanto riferito dal Presidente della stessa, abbia assunto, nelle more della definizione del giudizio di merito, atti deliberativi, ad eccezione di quello in data 31 gennaio 2002, concernente l'adozione di un atto di variazione di cassa da apportare al bilancio dell'esercizio 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(27 febbraio 2003)

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che l'applicazione della legge finanziaria 2002 sta producendo una forte riduzione del numero di insegnanti nelle scuole statali per il prossimo anno scolastico, quantificabile in 8500 unità;

che questa riduzione rappresenta solo l'inizio di una manovra che prevede nei tre anni successivi un taglio complessivo di 36.000 insegnanti statali di ruolo in tutta Italia;

valutato:

che l'effetto sarà la non attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, la diminuzione dei tempi pieni nella scuola elementare e dei tempi prolungati nella scuola media, con l'eliminazione di tutti i posti di organico funzionale, il conseguente aumento del numero di alunni per classe, la soppressione dei progetti di qualificazione dell'offerta formativa, di supporto all'*handicap* e alle altre situazioni di disagio;

che l'effetto inevitabile sarà una drastica caduta della qualità dell'offerta formativa della scuola statale, ad unico ed esclusivo vantaggio della scuola privata;

considerato:

che nella Provincia di Bologna la situazione è molto grave in ogni ordine di scuola, come risulta dalle proteste che si stanno diffondendo nel mondo della scuola;

che CGIL-CISL scuola hanno reso noti i seguenti dati: nella scuola dell'infanzia vi sarà un aumento di 558 alunni per il prossimo anno scolastico con una riduzione di 2 posti in organico; nella scuola elementare vi sarà un aumento di 615 alunni con una riduzione di 22 posti; nella scuola media vi sarà un aumento di 521 alunni con un aumento di soli 6 posti, e si calcola che manchino circa 102 cattedre; nella scuola superiore vi sarà un aumento di 316 alunni con una riduzione di 94 posti in organico, e si calcola che manchino circa 129 cattedre,

si chiede di sapere se i dati riportati siano esatti e quali provvedimenti si intenda assumere per evitare una situazione di grave disagio per il mondo della scuola e le famiglie bolognesi, oltre ad una pesante caduta della qualità della scuola pubblica a Bologna come in tutto il Paese.

(4-02111)

(9 maggio 2002)

RISPOSTA. – La legge finanziaria del 1998 aveva previsto di realizzare nell'anno 1999 una riduzione del 3 per cento del personale della scuola rispetto a quello dell'anno 1997, destinando i conseguenti risparmi alla retribuzione accessoria dello stesso personale della scuola; successivamente la legge finanziaria del 2000 ha previsto un'ulteriore riduzione del medesimo personale, non inferiore all'1 per cento, rispetto ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, destinando i risparmi alle finalità suddette.

Le risorse corrispondenti ai risparmi previsti sono, in effetti, state utilizzate per incrementare il trattamento accessorio del personale: peraltro, le verifiche sulla spesa hanno evidenziato che le riduzioni di personale non erano state realizzate: ne è quindi derivato, un incremento di spesa non previsto né coperto dalle due leggi finanziarie sopra ricordate.

Questo episodio, al di là della non coerenza con i principi costituzionali che impongono la copertura della spesa, dimostra che anche il precedente Governo era consapevole del sovradimensionamento degli organici della scuola e aveva deciso di operare nel senso di un loro contenimento, ancorché non vi sia riuscito.

Infatti, come rimarcato dall'OCSE, il rapporto docenti/alunni nella scuola italiana, che è di un docente per circa dieci alunni, è anche il più basso tra quelli presenti nei Paesi europei: vi sono, pertanto, margini per effettuare una razionalizzazione finalizzata a una migliore allocazione delle risorse, che consenta di migliorare la qualità del servizio allineandolo agli *standard* europei.

Gli interventi normativi sugli organici della scuola hanno l'obiettivo di ridurre e, possibilmente, azzerare sprechi e inefficienze. Per il personale docente, in particolare, è stato rilevato che vi sono 18.000 insegnanti distolti a vario titolo dall'insegnamento: occorre, quindi, razionalizzare con

interventi mirati a realizzare il pieno impiego degli insegnanti nei compiti di istituto.

La consistenza dell'organico dei docenti e la distribuzione dei posti tra le Regioni e tra i diversi gradi di istruzione è stata effettuata sulla base di indicatori che hanno preso in considerazione il numero degli alunni iscritti, l'andamento della scolarità, le condizioni socio-economiche e la specificità dei diversi contesti territoriali, il disagio scolastico presente negli stessi, con particolare riferimento alla dispersione, ai tassi di ripetenza ed ai flussi migratori, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, della citata legge finanziaria.

I Direttori Regionali hanno operato la ripartizione provinciale della dotazione organica per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali nel rispetto delle diverse situazioni sociali e delle specifiche peculiarità geografiche, ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.

Agli Uffici Regionali è stata riconosciuta, inoltre, la facoltà di operare compensazioni di posti tra i diversi gradi di istruzione, tenendo conto delle effettive esigenze del territorio.

Dall'anno scolastico 2002/2003, cessa di trovare applicazione il decreto 3 aprile 2000, n. 105, che ha introdotto l'organico funzionale in un limitato numero di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria: pertanto, per salvaguardare le titolarità e quindi la progettualità delle istituzioni scolastiche interessate, la dotazione organica verrà gradualmente ricondotta nell'ambito della dimensione ordinaria, solo in relazione alla disponibilità di posti non coperti da titolari.

Per quanto riguarda le classi a tempo pieno e a tempo prolungato, è previsto un contenimento delle stesse soprattutto nelle realtà locali in cui la percentuale delle medesime supera maggiormente la media nazionale.

Per quanto riguarda la ricaduta sulla provincia di Bologna delle norme di contenimento della spesa nel settore scolastico il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Bologna ha riferito che per l'anno scolastico in corso è stato possibile definire i contingenti di posti per ciascun istituto mediante una accurata ricognizione degli accorpamenti possibili di classi ed una formazione delle prime classi con un numero di alunni tendenzialmente non inferiore a 25.

Inoltre sono stati mantenuti cinque progetti di dimensione provinciale, altamente qualificanti per la scuola bolognese e molto apprezzati dalla stessa, dalle famiglie e dagli Enti locali (Progetto Marconi, Progetto per la sicurezza nelle scuole, Progetto aula didattica a Lonte Sole-Marzabotto, Progetto Life Learning Center, Progetto per l'integrazione di alunni cinesi).

È stata confermata la qualità della integrazione scolastica degli alunni con *handicap*, ed in proposito non è stato effettuato alcun «taglio» di posti, a testimonianza dell'attenzione verso una problematica così delicata ed importante.

I tagli di cui sopra incidono prevalentemente sulle richieste di aumento del tempo scuola, condizione necessaria ma non sufficiente per as-

sicurare la più alta qualità del servizio. Pertanto, il rischio che in questa provincia alla diminuzione di posti corrisponda automaticamente un abbassamento qualitativo dell'offerta formativa non appare concreto: infatti le tante classi funzionanti a tempo modulare e a tempo normale garantiscono una qualità ampiamente apprezzata dalle famiglie ed i tagli.

In particolare riguardo alla problematica del tempo scuola, indubbiamente di grande significato anche sociale, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, i dirigenti scolastici e gli Enti locali restano impegnati a promuovere l'avvio di nuove modalità organizzative del servizio scolastico da un lato e, dall'altro, una nuova filosofia degli interventi per il diritto allo studio prevalentemente finalizzati proprio al tempo scuola.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione l'università e la ricerca

APREA

(19 febbraio 2003)
